



PROVINCIA DI IMPERIA

Commissario ad acta A.T.O. Ovest – Imperia

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 503 del 27.01.2023

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti per la forma di affidamento
prescelta**

(ex D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, art. 14, co. 3)

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Gestione del Servizio Idrico Integrato.
Importo dell'affidamento	Euro 1.082.900.519,69 (somma valore della produzione PEF 2024-2042, considerando l'anno 2024 a far data dal 12/12/2024)
Ente affidante	Provincia di Imperia in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Provincia di Imperia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1. C.F. 00247260086
Tipo di affidamento	Affidamento a società mista (D.lgs. 201/2022, art. 16) e scelta del socio privato (D.lgs. 175/2016, art. 17).
Modalità di affidamento	Affidamento a Rivieracqua s.p.a. società a partecipazione mista pubblico-privata (D.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. b) a valle di gara a doppio oggetto.
Durata dell'affidamento	Dal 12/12/2024 al 13/11/2042
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Numero 43 Comuni dell'ATO Ovest – Provincia Impera Popolazione residente: 206.941 abitanti

<u>Soggetto responsabile della compilazione</u>	
Nominativo:	Brescianini Cecilia
Ente di riferimento	EGATO Ovest Imperiese
Area/servizio:	Sub Commissario ad acta
Telefono:	0183 7041
Email/PEC	cecilia.brescianini@provincia.imperia.it ; protocollo@pec.provincia.imperia.it
Data di redazione	7/07/2024

PREMESSA

Il 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito TUSPL) di attuazione della delega di cui all’articolo 8, legge n. 118 del 5 agosto 2022, che demandava al Governo il compito di procedere - entro il mese di febbraio 2023 - al riordino “della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” nel rispetto di principi e criteri direttivi ben definiti.

I contenuti della riforma si pongono nel solco degli impegni che lo Stato Italiano ha assunto con l’Unione Europea nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dove, con riferimento ai servizi pubblici locali, si insiste, tra l’altro, sulla necessità di: i) rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza; ii) limitare gli affidamenti diretti, imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di gara; iii) stabilire un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti; iv) separare le funzioni di regolamentazione e controllo da quelle di gestione; v) giustificare l’aumento della partecipazione pubblica in società in house e limitare la durata media di tali contratti.

L’articolo 14 del citato decreto, ai commi 1, 2 e 3, dispone che: 1. *“Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi (...), l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*
- b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;*
- c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17 (...)*”

2. *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30”.*

3. *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni”.*

4. *“Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell’ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all’esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010,*

n. 39”.

5. “È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario”.

Con la presente relazione, al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme sopra citate, si intende illustrare il percorso che ha portato alla scelta, da parte di EGATO Ovest Imperiese per n. 43 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest Provincia di Imperia, di gestione del servizio idrico integrato (SII) in una forma mista pubblico-privata mediante una società a maggioranza pubblica con la scelta del partner privato attraverso le ordinarie modalità ad evidenza pubblica.

In relazione all’attuale governance dell’ATO Ovest Provincia di Imperia preliminarmente va evidenziato che il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l’articolo 152, al comma 2, prevede che nelle ipotesi di inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi del servizio, l’ente di governo dell’ambito (EGATO) deve intervenire con tutti i poteri ad esso conferiti nei confronti del gestore, sostituendosi a quest’ultimo qualora l’inadempienza perdurasse. Al successivo comma 3, stabilisce che in caso di inerzia dell’ente di governo dell’ambito, il potere sostitutivo debba essere esercitato dalla Regione per mezzo della nomina di un commissario *ad acta*. In virtù di tale disposizione nonché della previsione normativa regionale, ad oggi l’ATO Ovest Provincia di Imperia risulta essere commissariato, come meglio descritto nel paragrafo inerente alla normativa regionale applicabile.

Il lavoro di approfondimento e verifica svolto con la presente relazione, consente, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo, di ritenere che, nella specie, sussistono tutti i motivi e le ragioni tecniche, economiche e finanziarie di convenienza per l’utenza e per la gestione del servizio idrico integrato, nonché il rispetto dei criteri stabiliti dalle normative nazionali e dal diritto dell’Unione Europea, per procedere all’affidamento a società mista quale modulo di gestione congruente e idoneo per l’ATO Ovest Provincia di Imperia.

In fase di predisposizione della presente relazione è stata verificata la rispondenza della scelta dell’affidamento a società mista della gestione del SII agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità, di qualità del servizio, di benefici per la collettività e di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Il piano economico-finanziario redatto sulla base degli investimenti programmati per la durata dell’affidamento, e in base al modello gestionale operativo della società, è sostenibile e in equilibrio economico finanziario.

Si può, quindi, ragionevolmente sostenere che, la scelta di addivenire a un unico gestore d’ambito nella forma di società mista, oggetto di analisi e verifica con la presente relazione e sostanziato dagli strumenti di pianificazione predisposti dall’ATO Ovest Provincia di Imperia, risulta fornire tutte le garanzie con riferimento a quanto prescritto dagli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 201 del 2022 ed appare conforme alla normativa di settore in materia di servizio idrico integrato (artt. 147 e ss. del D.lgs. n. 152/2006).

La scelta in parola, infatti, risponde alle esigenze di organizzare il servizio nell’ottica del superamento della frammentazione delle gestioni, dell’ottimizzazione dal punto di vista tecnologico e produttivo del SII, relativamente ai singoli segmenti di cui si compone (acquedotto, fognatura, e depurazione), dell’attivazione di strategie di efficientamento e di miglioramento in termini di efficacia della gestione, anche attraverso la pianificazione complessiva d’ambito e l’adeguamento a standard di qualità tecnica e contrattuale imposti dalla regolazione di settore dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato attraverso l’affidamento a società mista rappresenta, per quel che rileva in questa sede, una soluzione in grado di realizzare la prescritta distinzione tra funzioni di regolazione locale (esercitate dai Comuni attraverso l’Ente di Governo dell’Ambito) e quelle di gestione dei servizi pubblici locali (nel caso di specie, affidato alla società a capitale misto) secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 201/2022.

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 Contesto giuridico

Si riporta di seguito il contesto normativo in cui si inquadra il Servizio Idrico Integrato (SII) con riferimento a:

- disciplina europea;
- normativa nazionale (trasversale e settoriale);
- normativa regionale.

Per comprendere al meglio il settore idrico è indispensabile sviluppare l'analisi a partire dal quadro normativo di riferimento. Il sistema di regole definisce infatti gli aspetti legati al sistema di governance, al tema dell'affidamento del servizio nonché dell'organizzazione dello stesso.

Il sistema di governance del settore idrico è “multi-livello”:

- l'Unione Europea ha emanato diverse direttive in materia di acque e protezione ambientale e promuove il rispetto delle norme sulla concorrenza nell'organizzazione dei servizi di interesse economico generale.
- il Ministero dell'Ambiente determina gli indirizzi generali della politica idrica del Paese e le norme per il buon funzionamento del settore.
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge le funzioni che riguardano la regolazione e il controllo dei servizi idrici (a titolo non esaustivo: definizione dei costi ammissibili; criteri per la determinazione delle tariffe; competenze in tema di qualità del servizio; verifica dei piani d'ambito; predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del servizio, ecc.).
- le Regioni, recependo la normativa nazionale, attraverso legge regionale delimitano gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e scelgono le modalità di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito.
- gli Enti Locali compresi in un unico Ambito costituiscono l'Ente di Governo d'Ambito (EGA) che si pone quale ente di regolazione locale tra il gestore del servizio, gli utenti e l'ARERA.

A livello sovranazionale, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno definito attraverso proprie direttive il quadro d'azione generale in materia di tutela delle acque (Direttiva 2000/60/CE), di raccolta e depurazione delle acque reflue (Direttiva 91/271/CEE), di qualità minima delle acque destinate al consumo umano (Direttiva 98/83/CE). Direttive che fissano obblighi che gli Stati membri devono rispettare, per il tramite degli operatori del servizio idrico. Sono stati, inoltre, sanciti i principi che devono informare la determinazione delle tariffe negli Stati membri, ovvero “l'integrale copertura dei costi” e “chi inquina paga”, e le forme ammesse per l'affidamento del servizio (Direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE).

A.1.1 Normativa europea

Nel diritto europeo il Servizio Idrico Integrato (SII) rientra nella nozione di “*servizio di interesse economico generale*” (SIEG), la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali trasporti, servizi postali, energia e comunicazione.

Tra le fonti più significative si richiamano:

- il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM (2004), ove si precisa che “*nell'Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l'accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l'Unione europea*”;

- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 36 rubricato “Accesso ai servizi d’interesse economico generale” secondo cui *“al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea”*;
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: art. 14 secondo cui *“...in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi”*. Art. 106 *“Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione...”*. A tale scopo è utile richiamare quanto individuato in ambito di ordinamento europeo in ordine al rispetto della disciplina in materia di “Aiuti di Stato”, con particolare riferimento ai requisiti “cristallizzati” dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza “Altmark” del 24 luglio 2003 (Cfr. C-280/00. Sentenza della Corte del 24 luglio 2003);
- le direttive europee relative ad appalti pubblici e servizi (Direttiva 2014/24/UE e Direttiva 2014/25/UE) e la direttiva concessioni 2014/23/UE.

Il diritto europeo, le cui previsioni hanno fortemente influenzato nel corso del tempo tanto la normativa quanto la giurisprudenza nazionale in materia di affidamento delle concessioni di servizi pubblici, reca alcune regole fondamentali in materia di SIEG, categoria definitoria che corrisponde, sul piano nazionale, a quella dei servizi pubblici a rilevanza economica e nel cui novero figura il servizio idrico integrato, per costante giurisprudenza costituzionale e per le stesse previsioni del diritto europeo.

Si veda, al riguardo, il considerando numero 15 della direttiva 2000/60/CE, ove si afferma che *“La fornitura idrica è un servizio d’interesse generale”* e si richiama altresì la comunicazione della Commissione COM (281) 1996 relativa a *“I servizi di interesse generale in Europa”*. Tale affermazione determina un rinvio dinamico della disciplina del settore idrico alla progressiva definizione di un quadro generale di regole comunitarie destinate a regolare i servizi di interesse generale.

Tali regole, peraltro, hanno trovato una codificazione in atti di diritto comunitario derivato – con l’emanazione della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 marzo 2014 – risultando per decenni costituite dalle sole disposizioni contenute nei trattati e, soprattutto, nell’interpretazione che di esse ha dato la Corte di Giustizia in sede giurisprudenziale.

I SIEG sono disciplinati anche dal Protocollo allegato al Trattato di Lisbona, che introduce per la prima volta espressamente tale nozione nel diritto Europeo primario. Come esplicitato dalla Commissione Europea nella Comunicazione interpretativa che accompagna il citato Protocollo sui SIEG, l’elemento strutturale di tali servizi consiste nella circostanza che questi sono soggetti alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza, proprio in virtù del fatto che tali attività rivestono carattere economico.

La vera novità è rappresentata dalla direttiva 23 in materia di contratti di concessione che pone alcuni aspetti innovativi, fra cui la definizione sostanziale di concessione che è contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 5: *“l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi”*. Tale definizione è strettamente collegata al trasferimento in capo al concessionario di un rischio operativo necessariamente di natura economica avente potenziali riflessi sulla sostenibilità del piano economico finanziario della concessione che può riguardare sia il lato della domanda sia quello dell’offerta.

Il fenomeno delle società miste rientra nel concetto di partenariato pubblico privato (PPP), la cui codificazione risale al “libro verde” della Commissione CE relativo al PPP e al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni. Nel “libro verde”, presentato il 30 aprile 2004, la Commissione ha affermato che il termine PPP si riferisce in generale a *“forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”*.

La *ratio* dell’istituto, come si evince dal citato libro verde, va rinvenuta nella difficoltà dell’amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un’azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità. L’acquisizione del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del know-how pubblico oltre che un possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari, che le pubbliche amministrazioni devono sopportare in sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Sia la Commissione che il Parlamento europeo concordano nel ritenere che le forme di PPP non costituiscono “l’anticamera” di un processo di privatizzazione delle funzioni pubbliche, dal momento che le sinergie tra pubblica amministrazione e soggetti privati possono generare effetti positivi per la collettività, atteggiandosi a strumento alternativo alla stessa privatizzazione. Per questo motivo l’assemblea di Strasburgo ha qualificato, senza mezzi termini, il PPP, in tutte le sue manifestazioni, come un possibile strumento di organizzazione e gestione delle funzioni pubbliche, riconoscendo alle amministrazioni la più ampia facoltà di stabilire se avvalersi o meno di soggetti privati terzi, oppure di imprese interamente controllate oppure, in ultimo, di esercitare direttamente i propri compiti istituzionali.

Con riferimento alla normativa comunitaria a livello di PPPI, la Commissione Europea è intervenuta nel 2008 con una comunicazione interpretativa (2008/C 91/02) di fondamentale importanza che descrive, prima fra gli atti regolatori, la c.d. procedura a doppio oggetto e la logica sottesa alla medesima. In particolare, la commissione chiarisce come il suo intervento, sviluppatosi a valle del Libro verde sul partenariato pubblico privato, nasca dalla necessità di meglio qualificare lo specifico caso di partnership con creazione di soggetti giuridici di natura mista: *“L’incertezza giuridica che regna attorno alla partecipazione di partner privati ai PPPI può nuocere al successo della formula. Il rischio di dar vita a strutture basate su contratti che successivamente possono rivelarsi non conformi al diritto comunitario può anche dissuadere le autorità pubbliche e i soggetti privati dal costituire partenariati pubblico-privati istituzionalizzati”*. Come detto, in tale Comunicazione, la Commissione chiarisce la logica procedurale che ritiene più idonea per la creazione della società a capitale misto: *“Indipendentemente dalle modalità di costituzione del PPPI, le disposizioni di diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni impongono all’amministrazione aggiudicatrice di seguire una procedura equa e trasparente quando procede alla selezione del partner privato che, nell’ambito della sua partecipazione all’entità a capitale misto, fornisce beni, lavori o servizi, o quando procede all’aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione a un’entità a capitale misto. In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici non possono «ricorrere a manovre dirette a celare l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a società ad economia mista»*. A questo riguardo, la Commissione ritiene che una doppia

procedura (la prima per la selezione del partner privato del PPPI, e la seconda per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto) sia difficilmente praticabile. Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto”.

Si ritiene utile citare un ulteriore passaggio di tale Comunicazione che, come si evince, è di fondamentale importanza per la qualificazione della procedura di costituzione del PPI: *“I principi di parità di trattamento e di non discriminazione implicano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza. Nell'ambito della costituzione di un PPPI questo obbligo implica, secondo la Commissione, che l'amministrazione aggiudicatrice includa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri informazioni di base sull'appalto pubblico o sulla concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto che dovrà essere costituita, sullo statuto di tale entità, sul patto tra gli azionisti e su tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire. Se l'amministrazione aggiudicatrice applica il dialogo competitivo o la procedura negoziata, è possibile che una parte di queste informazioni non debba essere stabilita in anticipo ma possa essere individuata nel corso del dialogo o della procedura negoziata con le imprese candidate. Il bando di gara dovrebbe contenere qualche informazione sulla durata prevista dell'appalto pubblico che l'entità a capitale misto dovrà eseguire o della concessione che dovrà gestire. A parere della Commissione, il principio di trasparenza impone di indicare chiaramente nella documentazione di gara le possibilità di rinnovo o di modifica dell'appalto pubblico o della concessione aggiudicati all'entità a capitale misto e di specificare le possibilità di assegnazione di nuovi compiti. La documentazione di gara dovrebbe precisare quantomeno il numero di opzioni e le loro condizioni di applicazione. Le informazioni così fornite devono essere sufficientemente dettagliate da garantire una procedura di gara equa ed efficace. È opportuno che il contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice e il partner privato definisca sin dall'inizio la procedura da seguire in caso di mancata assegnazione di compiti supplementari all'entità a capitale misto e/o di mancato rinnovo dei compiti ad essa già assegnati. Secondo la Commissione, occorre formulare lo statuto in modo tale che sia possibile eventualmente cambiare il partner privato. Poiché il partner privato non può essere escluso d'ufficio da una nuova procedura di gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve, in tal caso, prestare particolare attenzione all'obbligo di trasparenza e di parità di trattamento di tutti gli offerenti.”*

A.1.2 Normativa nazionale

Per ciò che riguarda la normativa nazionale, il settore è stato interessato negli ultimi anni da grandi cambiamenti. Dopo la legge Galli (L. n. 36/1994) che aveva avviato un processo di riforma mai completamente entrato a regime, il D.lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambiente), che ha abrogato la Legge Galli, ha confermato l'organizzazione del servizio idrico sulla base di ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni. La dimensione “minima” degli ATO è rinvenibile nella Legge 244/2007 (c.d. Legge finanziaria 2008) che — nel perseguire le finalità di “riduzione dei costi” — dispone la “*valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali*” (art. 2, comma 38, lettera a). Occorre fare riferimento al citato D.lgs. 152/2006, quale fonte di riferimento in materia ambientale che, agli artt. da 141 a 176, tratta l'intera disciplina del servizio idrico integrato, definito dall'articolo 141, come “*l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue*”.

Il Codice Ambiente attribuisce le funzioni di “*organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della*

forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo” agli Enti Locali: queste attività dovevano essere esercitate “attraverso l'ente di governo dell'ambito” (articolo 142, comma 3 del D.lgs. 152/2006).

A seguito della soppressione (ad opera dell'art. 2, comma 186-bis della Legge 191/2009) delle Autorità d'ambito territoriali ottimali e dell'abrogazione dell'articolo 148, Codice ambiente, è stato demandato alle Regioni il compito di procedere all'attribuzione delle funzioni “*già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*”.

Il successivo art. 147 impone che i servizi idrici siano “*organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni*”.

La necessità di organizzazione e gestione dei servizi idrici con riferimento ad ambiti territoriali di dimensioni sovracomunali, inoltre, è in linea anche con la previsione di cui all'art 3 bis, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 il quale prevede che: “*A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012*”.

Per quanto attiene alla competenza all'affidamento della gestione del SII, vanno richiamati gli artt. 147 e 149-bis D.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali ogni attribuzione al riguardo è assegnata ai Comuni che sono tenuti al relativo esercizio obbligatoriamente in forma associata, attraverso l'ente di governo dell'ambito (EGATO).

In particolare, l'art. 149-bis, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 dispone che “*L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*”.

Nel caso specifico, viene in rilievo anche l'art. 14 comma 2 del D.L. n. 115/2022, in merito ai poteri sostitutivi in titolarità delle Regioni in caso di inerzia degli enti di governo degli ambiti nelle attività di affidamento del SII al gestore unico.

Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio, a seguito dell'abrogazione dell'art. 34 del D.L. 179/2012, la disposizione cardine è l'art. 14 D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 che al comma 1, richiama le forme di affidamento dall'ordinamento europeo: *in house providing*; società mista con socio privato selezionato con gara cd. “a doppio oggetto” (Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato); procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Nel caso oggetto della presente relazione assume rilevanza anche la normativa nazionale applicabile alle c.d. società miste, anche denominate partenariati pubblico privati di tipo istituzionale.

Tale forma di affidamento, già prevista all'interno del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL) (art. 113, comma 5), non aveva mai ricevuto una piena e compiuta codificazione in termini procedurali e descrittivi, così da essere oggetto di diversi interventi regolatori e giurisprudenziali, sia delle autorità nel settore degli appalti pubblici (AVCP prima e ANAC poi) che dei tribunali amministrativi di ogni grado.

Con il recente D.lgs. n. 36/2023, il Legislatore ha inteso conferire un forte impulso all'utilizzo dell'istituto, ove si consideri che è stato esteso l'ambito applicativo delle forme di partenariato pubblico privato contrattuale e istituzionale. L'obiettivo della riforma è quello di rendere il PPP «*più attrattivo per amministrazioni,*

operatori economici ed investitori istituzionali» ed evitare politiche di bilancio che, in passato, hanno incentivato l'uso distorto dello strumento in esame (cfr. relazione di accompagnamento al D.lgs. n. 36/2023).

Nel nuovo Codice dei contratti, il partenariato pubblico privato (PPP) viene disciplinato dagli artt. 174 e 175 che sostituiscono integralmente gli articoli 179, 180, 181 e 182 del D.lgs. n. 50/2016 relativi alla previgente disciplina generale dell'istituto in questione.

Sul piano sistematico, il nuovo Codice chiarisce la distinzione tra il PPP di tipo puramente contrattuale (regolato dallo stesso D.lgs. n. 36/2023) e il PPP di tipo istituzionale (regolato dal T.U. sulle società partecipate di cui al D.lgs. n. 175/2016).

Nello specifico, per quanto qui di interesse, l'art. 174, comma 4, in maniera innovativa rispetto al D.lgs. 50/2016, introduce la definizione di PPP di tipo istituzionale. In particolare, viene specificato che tale tipologia di PPP:

- 1) si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente alla parte privata e da quella pubblica
- 2) trova la propria disciplina di riferimento nel D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nelle altre norme speciali di settore.

Con riferimento alla distinzione tra partenariato pubblico privato di tipo contrattuale e di tipo istituzionale, la Relazione illustrativa del nuovo Codice precisa che in considerazione delle differenze intercorrenti tra i due istituti sono stati introdotti *«due corpi normativi separati: i) il Codice dei contratti si occupa del modello partenariale basato sui legami contrattuali delle parti contraenti, di tipo sinallagmatico; ii) il testo unico sulle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) e le altre norme speciali di settore si occupano del 'PPP istituzionalizzato' connotato dalla creazione di un'entità terza da parte del partner privato e del soggetto pubblico, di cui costituiscono l'esempio più noto le società miste.*

In ragione del rinvio operato dal citato art. 174, comma 4, al D. Lgs. 175/2016, nella specie, per il ricorso al partenariato pubblico privato istituzionale, occorre fare riferimento all'art. 17 del D.lgs. *“Società a partecipazione mista pubblico-privata”*.

In particolare, l'art. 17 del D.lgs. n. 175/2016 in tema di società a partecipazione mista pubblico-privata, stabilisce che la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento - con possibilità di diverse combinazioni e di una partecipazione pubblica minoritaria - e la procedura di selezione pubblica del medesimo *“ha a oggetto, al contempo la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista”*.

È evidente che il legislatore nazionale ha preferito fino ad oggi l'applicazione di istituti che favoriscono la concorrenza, limitando le società in-house a casi eccezionali (art. 16 del Decreto Legislativo n. 175/2016); vi è, quindi, un confermato indirizzo favorevole, anche in conseguenza dell'influenza della giurisprudenza e della disciplina comunitaria, per soluzioni esternalizzate di gestione dei servizi pubblici da intendersi però non in senso esclusivamente privatistico, considerata la costante previsione e diffusione delle società miste, ma di certo questo schema rappresenta una soluzione di riferimento per gli enti locali, soprattutto in una fase di disponibilità limitata di risorse pubbliche utili a finanziare il servizio, quanto meno nella fase di start up della gestione unica del SII. E' manifesta, infatti, la validità dello schema giuridico della società mista di gestione di servizi pubblici locali, secondo una logica moderna, ma anche necessitata dalla crisi e dalla carenza di risorse pubbliche, organizzative e tecniche, mediante imprese competitive con dimensioni adeguate per realizzare importanti investimenti, garantire migliori standard di qualità, un'azione amministrativa efficiente e al contempo *“alleggerire”* gli oneri economico-finanziari sugli enti locali.

Ciò è in linea con la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2008 sul PPPI sopra citata,

che legittima le società miste e che dev'essere, pertanto, ancora pienamente considerata come riferimento rilevante per un'adeguata gestione dei SIEG.

Più specificamente l'art. 17 TU statuisce espressamente che: "1. *Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.*

2. *Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.*

3. *La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.*

4. *Nelle società di cui al presente articolo:*

a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;*

b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;*

c) *gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;*

d) *i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.*

5. *Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.*

6. *Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:*

a) *la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;*

- b) *il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;*
- c) *la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo."*

È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. n. 36/2023: "5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile. 6. Sono escluse dall'applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attività del comma 5 e riguardano: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue".

Altra disposizione normativa di sicuro rilievo ai fini che qui interessano è costituita dall'art. 4, comma 8 del D.L. n. 138/2011 che, con riferimento all'affidamento della gestione di servizi pubblici locali mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, dispone che le stesse "sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti (...), ove esistente, dalla competente autorità di settore". La medesima disposizione specifica, poi, al comma 11, che "il bando di gara (...):

a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore (...);

d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni (...) e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione (...);

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio;

g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione".

Non va trascurato, infine, che il SII è un settore economico sottoposto all'attività di regolazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia e l'Ambiente (ARERA), alla quale, ai sensi del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state trasferite le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici, come specificamente individuate con DPCM 20/07/2012 (art. 3).

Nell'esercizio delle proprie competenze, l'ARERA, nel tempo, ha provveduto a dettare la disciplina regolatoria alla quale i gestori devono conformare il loro operato, mediante approvazione di una serie di atti diretti a stabilire una metodologia unica a livello-nazionale di determinazione della tariffa del servizio, nonché a controllare, attraverso l'approvazione-delle tariffe determinate dagli enti di governo di ambito, l'efficacia e l'efficienza della gestione.

Con riferimento all'efficacia, l'ARERA negli anni ha, infatti, sempre più ancorato l'approvazione delle tariffe al conseguimento di obiettivi di qualità del servizio e di rispetto della normativa comunitaria in materia di qualità della risorsa idrica e delle acque reflue. Costituiscono un esempio in tal senso la Deliberazione ARERA sulla qualità contrattuale (Deliberazione ARERA 655/2015/R/IDR) che stabilisce gli standard di qualità del servizio che devono essere garantiti dalle carte del servizio sottoscritte dai gestori con gli utenti al momento della stipula del contratto di servizio, nonché il regolamento sulla qualità tecnica (Deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR) che indica gli obiettivi da conseguire in relazione ai tre segmenti del servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione) attualmente aggiornata con Delibera 637/2023 finalizzata a rafforzare il set di indicatori in vigore e di introdurre ulteriori standard, anche alla luce dello scenario climatico in atto e delle più recenti novità legislative in materia di qualità.

L'emanazione di tali deliberazioni pone obiettivi comuni a tutte le aziende di gestione del servizio idrico integrato, indipendentemente dalla forma giuridica che le caratterizzano.

Relativamente all'efficienza, l'attenzione deve essere posta sul rapporto tra costi e ricavi, che nel metodo tariffario risultano regolati.

I costi sono distinti tra costi efficientabili per i quali l'ARERA non prevede un incremento nel tempo, se non per effetto dell'inflazione o per ampliamento del perimetro di attività (maggiore numero di comuni serviti e/o di segmenti di servizio), ritenendo che gli stessi debbano essere il risultato di un'ottimizzazione della gestione aziendale, e costi esogeni, ovvero costi non dipendenti dal controllo della gestione aziendale ma derivanti da fattori esterni alla stessa e pertanto conguagliabili ogni 2 anni al momento della revisione tariffaria.

In linea generale, in relazione ad entrambe le tipologie di costo, si può affermare che, rispetto alla dimensione del servizio, l'eventuale conseguimento delle economie di scala può riguardare tutte le modalità di affidamento.

Tali costi di esercizio e di investimento, comprensivi dei costi ambientali e della risorsa, determinano i ricavi complessivi del gestore nel rispetto del principio del Full cost recovery e sulla base di un complesso meccanismo di riconoscimento previsto da ARERA, il quale si pone l'obiettivo di escludere tutti i costi non attinenti al servizio o in ogni caso ritenuti non efficienti sulla base di costi standard.

Da quanto sopra detto, il sistema regolatorio ARERA mette sullo stesso piano qualsiasi tipo di gestione, definendo il valore dei corrispettivi da applicare agli utenti del servizio e non effettuando discriminazioni in funzione della tipologia di affidamento. Esso, infatti, risulta identico per tutti gli operatori del settore.

Gli atti deliberativi ARERA maggiormente significativi per l'affidamento in questione sono:

- deliberazione 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni", come successivamente modificata e integrata;

- deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3”;
- deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- deliberazione 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”;
- deliberazione 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”;
- deliberazione 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)”;
- deliberazione 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”.

A.1.4 Normativa regionale

Per quanto concerne la normativa/provvedimenti regionali, nella presente sezione vengono richiamate le disposizioni legislative regionali e i provvedimenti amministrativi in materia di servizio idrico integrato ritenuti rilevanti, e, nello specifico:

- la Legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 recante “*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*” come modificata dalla Legge regionale n. 17 del 23 settembre 2015 e dalla sentenza della Corte costituzionale n.173 del 17 luglio 2017;
- la Legge regionale n. 14 del 26 luglio 2019 recante “*Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica*” come modificata dalla Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2023;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5372 del 16 settembre 2019, recante “*Integrazione compiti attribuiti al Commissario ad acta per l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 503 del 27 gennaio.2023, recante “*Art. 152 c. 3 D.lgs. 152/2006. Nomina Commissario ad acta per l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest*”.

La Regione Liguria, con L.R. n. 1/2014, come successivamente modificata e integrata dalla L.R. n. 17/2015 ed in conseguenza delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n.173/2017, ha individuato sul territorio regionale cinque Ambiti Territoriali Ottimali: ATO Ovest: Provincia di Imperia; ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona; ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona; ATO Centro-Est: Provincia di Genova; ATO Est: Provincia della Spezia.

La medesima L.R. n. 1/2014 ha previsto che le funzioni di ente di governo d’ambito (EGATO) siano svolte dalle Province e, con riferimento all’ATO Centro -Est, dalla Città metropolitana di Genova. Pertanto, nell’ATO Ovest la Provincia di Imperia è stata individuata quale Ente di governo dell’ambito.

L'articolazione delle competenze declinate dalle norme sopra richiamate prevede che:

- l'EGATO svolge le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del SII su tutto il territorio dell'ambito territoriale da esercitare in coerenza ed attuazione con le disposizioni di settore di cui agli articoli di cui agli artt. 147 e ss. del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto dei principi ed obiettivi specificatamente individuati dall'Ente di gestione d'ambito. Predisporre il Piano di ambito, ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;
- al Comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1/2014, spetta il compito di verificare l'avanzamento degli interventi, con particolare riferimento alle opere di tipo strategico. È composto dall'Assessore regionale competente in materia e dai rappresentanti degli EGATO;
- alla Regione spetta l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1/2014, mediante la nomina di un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli enti d'ambito inadempienti, qualora non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai piani d'ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni.

A fronte di una situazione di ingovernabilità dell'ATO Ovest Provincia di Imperia, il Presidente della Giunta Regionale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti ai sensi dell'art. 152, comma 3, del D.lgs. n.152/2006, con il Decreto n. 5372 del 16/09/2019, ha nominato il Commissario ad acta demandandogli il compito di:

- valutare l'adeguatezza e la sostenibilità del piano d'ambito, ossia della programmazione degli interventi da porre in essere a fronte di un piano economico e finanziario che garantisca la sostenibilità sulla base di una tariffa unica nel rispetto del principio del full-cost recovery e al fine di garantire superamento della costante situazione di crisi idrica;
- valutare l'adeguatezza e le condizioni della forma gestionale assunta dal gestore unico del SII;
- adottare, in esito alla ricognizione di cui ai punti precedenti, tutti gli adempimenti necessari per del piano d'ambito.

Con successivo Decreto n. 503 del 27 gennaio 2023, il Presidente della Regione Liguria, data la persistenza della situazione di criticità, ha nominato il Presidente della Provincia di Imperia quale Commissario ad acta per l'esercizio delle funzioni di ente di governo dell'ATO Ovest Provincia di Imperia per il servizio idrico integrato.

Il Commissario ad acta svolge le funzioni di ente di governo dell'ATO Ovest Provincia di Imperia per il servizio idrico integrato con i seguenti compiti:

- adottare tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito e la sua approvazione, comprensivo di programma degli interventi, piano economico finanziario, piano tariffario e modello gestionale ed organizzativo, ai fini di garantirne la sua sostenibilità, e per un eventuale nuovo affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 149 bis del D.lgs. 152/2006;
- relazionare alla Regione in ordine all'evoluzione dei compiti assegnati, tempestivamente in caso di eventi significativi, ovvero a cadenza trimestrale.

Si riportano infine ulteriori disposizioni regionali ritenute rilevanti ai fini della esaustività della trattazione del quadro normativo regionale:

- Legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, recante *“Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni”*;
- Regolamento regionale 05 aprile 2012, n. 2 recante *“Regolamento esecutivo ed attuativo della legge*

regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)”;

- Legge regionale 06 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;
- Regolamento regionale 14 ottobre 2013, n. 7 recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico” come modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2022 n. 2;
- Regolamento regionale 28 dicembre 2017 n. 6, recante “Regolamento recante norme per il rilascio delle concessioni di derivazioni d’acqua”.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

L’art. 7 del D.lgs. 201/2022, demanda all’Autorità di regolazione il compito di individuare “i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi ...” e di predisporre gli “schemi di bandi di gara e schemi di contratto tipo”.

Con riferimento al settore idrico integrato, i provvedimenti emanati dall’ARERA hanno riguardato tutte le tematiche individuate dal sopra citato art. 7, con la sola eccezione dello schema di bando di gara, il cui procedimento istruttorio è in fase di consultazione¹.

In particolare, i provvedimenti emanati dall’ARERA riguardano:

Costi di riferimento

- Deliberazione 28 dicembre 2023, 639/2023/R/idr "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)";
- Deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr e s.m.i. “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI- 3”;

Schemi tipo di piano economico-finanziario

- Determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr”;
- Determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/ idr e 639/2021/R/idr” (ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie);
- Determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 637/2023/R/idr e 639/2023/R/idr”;

¹ Cfr. Documento per la consultazione 245/2024/R/IDR del 18/06/2024 recante “Orientamenti per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del Servizio idrico integrato”.

Indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi

- Deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
- Deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- Deliberazione 17 ottobre 2023, 476/2023/R/idr “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”;
- Deliberazione 17 ottobre 2023, 477/2023/R/idr, “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”;

Schemi di contatti tipo

- Deliberazione 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr, “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;

Schemi di bandi di gara

- Deliberazione 14 febbraio 2023, 51/2023/R/idr, “Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 201/22”. Procedimento non concluso.

In esecuzione delle previsioni regolamentari sopra richiamate sono stati adottati i seguenti atti di riferimento che riportano i valori degli indicatori riferiti all'affidamento in parola:

- Decreto del Commissario ad Acta n.12 del 27/10/2023: Approvazione della predisposizione tariffaria MTI - 3 per il biennio 2022 - 2023 con adozione dell'aggiornamento tariffario ed approvazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito rev. 4.0 - anno 2023 dell'EGATO;
- Decreto del Commissario ad Acta n.13 del 17/04/2024: Approvazione della predisposizione tariffaria MTI - 3 per il biennio 2022 - 2023 con adozione dell'aggiornamento tariffario. Gestore Salvaguardato IRETI S.p.A. Approvazione della predisposizione tariffaria MTI - 3 per il biennio 2022 - 2023 con adozione dell'aggiornamento tariffario. Gestore Salvaguardato IRETI S.p.A.;
- Decreto del Commissario ad Acta n. 18 del 03/07/2024: Approvazione della predisposizione tariffaria MTI-4 per il periodo 2024-2029 con adozione dell'aggiornamento tariffario ed approvazione dell'aggiornamento del cap. 5 del piano d'ambito dell'EGATO Ovest Imperiese e del relativo allegato 1) piano degli interventi, allegato 2) modello organizzativo gestionale e allegato 3) PEF, in conformità alla deliberazione arera 28 dicembre 2023 n. 637/2023/R/idr recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all' allegato a) alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/r/idr, all'allegato A) alla Deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/idr (RQSII)” e alla deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il comma 3 dell'art. 14 del D.lgs. n. 201/2022 dispone che nella presente relazione si debba dar conto degli

esiti della valutazione di cui al precedente comma 2 evidenziando, altresì: “*le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni*”. Si passa, pertanto, a descrivere le caratteristiche del servizio, gli obblighi in questione e le eventuali compensazioni economiche dei medesimi.

Il territorio servito

Il servizio idrico integrato oggetto di affidamento riguarda il territorio di n. 43 Comuni appartenenti all’ATO Ovest Provincia di Imperia, di cui n. 3 (Andora, Stellanello e Testico) della Provincia di Savona e i restanti n. 40 della Provincia di Imperia, con una popolazione di circa 207.000 abitanti:

Comuni		abitanti residenti	Comuni		abitanti residenti
1	Andora	7.266	23	Perinaldo	827
2	Badalucco	1.075	24	Pieve di Teco	1.307
3	Bordighera	10.193	25	Pontedassio	2.363
4	Borghetto d'Arroschia	400	26	Pornassio	626
5	Camporosso	5.608	27	Riva Ligure	2.807
6	Castellaro	1.286	28	San Bartolomeo al Mare	2.967
7	Ceriana	1.114	29	San Biagio della Cima	1.227
8	Cervo	1.090	30	San Lorenzo al Mare	1.218
9	Chiusavecchia	515	31	Sanremo	52.974
10	Cipressa	1.214	32	Santo Stefano al Mare	2.007
11	Civezza	620	33	Seborga	277
12	Costarainera	776	34	Soldano	980
13	Diano Arentino	701	35	Stellanello	841
14	Diano Castello	2.259	36	Taggia	13.795
15	Diano Marina	5.552	37	Terzorio	230
16	Diano San Pietro	1.080	38	Testico	183
17	Dolceacqua	2.145	39	Vallebona	1.227
18	Dolcedo	1.249	40	Vallecrosia	6.729
19	Imperia	42.227	41	Ventimiglia	22.923
20	Isolabona	677	42	Vessalico	257
21	Montalto Carpasio	511	43	Villa Faraldi	446
22	Ospedaletti	3.172			
Totale abitanti residenti					206.941

Tabella 1 - Comuni serviti dal nuovo gestore e abitanti residenti

I servizi erogati

Riveracqua s.p.a. ha per oggetto sociale esclusivo la gestione e l'esercizio del Servizio Idrico Integrato, o di parti di esso, ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Provincia di Imperia, nonché la realizzazione di tutti gli interventi e le opere a tale servizio necessari, funzionali e destinati, ai sensi della disciplina normativa vigente. Può svolgere altre attività previste dalla legge, purché accessorie e strumentali all'attività principale.

Nei provvedimenti ARERA (ar.1.1 Allegato A deliberazione 639/2023/r/idr) il "Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività possono essere incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
- c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali.

Le altre attività idriche comprendono le attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII, come elencate da ARERA:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto,
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento

realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

- e) la riscossione, comprendente le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del D.lgs. 152/06.

Nel caso in esame l'affidamento ha per oggetto il SII e le altre attività idriche come specificate nella documentazione di gara.

Sono, inoltre, individuati specifici servizi aggiuntivi in capo al socio privato che comprendono le prestazioni accessorie come di seguito dettagliate:

- 1) **Prestazioni accessorie "obbligatorie"**. Il socio privato è responsabile, ai sensi dell'art. 10.1.a. dello Statuto, dell'organizzazione, supervisione e direzione dell'attività gestionale, da svolgersi mediante la struttura propria della Società mediante l'esercizio dei poteri e delle facoltà riconosciute al socio privato dallo Statuto di Rivieracqua e dai patti parasociali posti a base della selezione del partner industriale;
- 2) **Prestazioni accessorie "definite"**. A socio privato sono, inoltre, affidate le seguenti attività:
 - a. l'esecuzione delle attività relative alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Sezione III, Titolo II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest Provincia di Imperia;
 - b. progettazione e realizzazione degli interventi di cui sopra strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, comprensivi di tutte le attività necessarie alla progettazione ed esecuzione delle opere, (studi, analisi, verifiche tecniche ed amministrative, adempimenti amministrativi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, ecc.) e quanto necessario a dare le opere compiute a regola d'arte sotto il diretto controllo di Rivieracqua.
 - c. realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria programmata non indicati dal Piano d'ambito e quelli che si rendessero necessari per la corretta gestione del servizio, comprensivi di tutte le attività necessarie e secondo le modalità previste dal precedente punto a).

Al socio privato sono altresì affidati, ai sensi dell'art. 10.1.b dello Statuto, la fornitura di altri servizi e attività di gestione ascrivibili a 2 categorie:

- 1) servizi già affidati totalmente o parzialmente all'esterno da Rivieracqua e in particolare:
 - a) servizi di smaltimento rifiuti: fanghi, gestione vaglio, sabbie, ecc. derivanti dalle attività di gestione e manutenzione impianti della fognatura e depurazione;
 - b) servizi di pulizia e disotturazione della rete fognaria;
 - c) lavori di manutenzione ordinaria;
 - d) analisi di laboratorio per il servizio idrico integrato;
 - e) verifiche, controlli su impianti e manutenzione mezzi;
 - f) manutenzioni elettromeccaniche e telecontrollo;
 - g) conduzione impianti vari, depuratori e magazzino;
- 2) servizi già svolti da Rivieracqua direttamente che possono essere oggetto di razionalizzazione ed efficientamento a cura del Socio privato:
 - a) servizi di bollettazione, comprendenti le attività di postalizzazione, stampa bollettazione/fatture, servizi on-line e billing;
 - b) servizio di recupero crediti;
 - c) servizio telecontrollo.

Nella tabella successiva si portano le informazioni principali che caratterizzano l'oggetto dell'affidamento:

ACQUEDOTTO		
Comuni serviti	unità	43
Popolazione residente servita	unità	206.941
Volume di acqua fatturato	m3	21.078.395
Utenze totali	unità	107.394
Lunghezza rete	Km	2.123,5
Superficie	Kmq	663
FOGNATURA		
Comuni serviti	unità	43
Popolazione residente servita	unità	206.941
Utenze totali	unità	103.767
Superficie	Kmq	663
Lunghezza rete	Km	926
DEPURAZIONE		
Comuni serviti	unità	43
Popolazione residente servita	unità	206.941
Utenze totali	unità	98.678
Superficie	kmq	663
Abitanti equivalenti	unità	589.100
Numero impianti	nr.	160

Tabella 2 - principali dati del territorio gestito per segmento di servizio

Gli investimenti oggetto di progettazione e realizzazione

Gli interventi individuati nel Piano di ambito, approvato con Deliberazione del Commissario ad acta n. 12 del 27/10/2023, si articolano in due sezioni:

- Piano delle Opere Strategiche
- Piano degli interventi derivanti dal PEF.

In attuazione degli aggiornamenti periodici previsti dalla regolazione ARERA, gli interventi che saranno oggetto del presente affidamento sono riportati analiticamente negli allegati agli atti di gara e sinteticamente di seguito indicati per segmento di attività:

Anno	Nuovi investimenti PDI	di cui contributi pubblici PDI
2024	25.329.680,00	18.284.680,00
2025	26.654.363,00	18.255.200,00
2026	10.501.992,00	4.077.142,00
2027	7.450.000,00	-
2028	7.100.000,00	-
2029	8.500.000,00	-
2030	8.400.000,00	-
2031	8.400.000,00	-
2032	8.400.000,00	-
2033	8.100.000,00	-
2034	8.100.000,00	-
2035	7.200.000,00	-
2036	7.200.000,00	-
2037	7.200.000,00	-

Anno	Nuovi investimenti PDI	di cui contributi pubblici PDI
2038	7.200.000,00	-
2039	7.200.000,00	-
2040	7.200.000,00	-
2041	7.100.000,00	-
2042	7.100.000,00	-
Totale	184.336.035,00	40.617.022,00

Tabella 3 - Investimenti programmati con distinzione della quota contributi pubblici

Si precisa che la tabella 3 fa riferimento esclusivamente ai nuovi investimenti previsti nel programma degli interventi allegato al piano d'ambito, con esclusione del valore degli assett derivanti dalle gestioni pregresse e che confluiscono nelle immobilizzazioni complessive del gestore.

Tra gli interventi programmati sono compresi investimenti rientranti nel Piano delle Opere Strategiche come dettagliati nella tabella che segue:

Titolo Intervento pianificato	Categoria cespite	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2024	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2025	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2026	Valore investimento annuo (lordo contributi) 2027
PNRR Master plan Roja	Condotte di acquedotto	10.020.837	4.979.163	2.381.992	0
PNRR - Riduzione perdite nelle reti di distribuzione	Condotte di acquedotto	717.760	5.702.080	280.000	0
PNRR - Riduzione perdite nelle reti di distribuzione - Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	269.160	2.138.280	105.000	0
PNRR - Riduzione perdite nelle reti di distribuzione - Sistemi informativi di acquedotto	Sistemi informativi di acquedotto	538.320	4.276.560	210.000	0
PNRR - Riduzione perdite nelle reti di distribuzione - Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	269.160	2.138.280	105.000	0
Collettamento reflui Andora al depuratore di Imperia (contributo Andora)	Condotte fognarie	6.222.000	0	0	0
FSR acquedotto (relining strada incompiuta)	Condotte di acquedotto	282.443	0	0	0
Diga DOCFAP	Opere idrauliche fisse di acquedotto	200.000	200.000	0	0
Camino depuratore di Imperia	Impianti di depurazione - trattamenti sino al secondario	555.000	600.000	800.000	700.000
Emergenza Idrica	Condotte di acquedotto	150.000	0	0	0

Tabella 4 - Interventi del Piano delle Opere Strategiche

Gli obiettivi prioritari sottesi al piano degli investimenti sono riconducibili, tra l'altro, alle seguenti finalità:

- Realizzazione nuovi invasi;
- Ottimizzazione dell’approvvigionamento idrico delle valli che hanno presentato criticità delle fonti;
- Superamento della procedura d’infrazione PI 2014/2059, evoluta in procedura di causa nel 2019 (Causa C_668/19), nella depurazione.

Le modalità di erogazione del servizio

L’attuale modello organizzativo di Rivieracqua s.p.a. discende dall’aggregazione, intervenuta negli ultimi anni, di diverse realtà aziendali e dall’acquisizione del personale e degli impianti provenienti dai diversi Comuni che compongono la compagine societaria.

Il subentro di Rivieracqua s.p.a. nelle gestioni preesistenti, avvenuto nel corso degli ultimi anni nei territori in capo ad altri gestori cessati (AMAIE spa., AIGA spa, AMAT spa, SE.COM spa, Comune di Bordighera, Comune di Pieve di Teco) ha comportato, in un ristretto lasso temporale, l’assorbimento di un significativo numero di unità provenienti dalle società e comuni cessati.

Attualmente il personale è organizzato sul territorio provinciale secondo il seguente schema di massima:

- Plesso di Imperia (ex sede AMAT spa): la struttura accoglie: uno sportello commerciale, un magazzino, un centro di raccolta operatori tecnici con competenza operativa sull’ambito comprendente la fascia costiera fra Andora (SV) ed il confine con il comune di S. Lorenzo al Mare, nonché la corrispondente area di entroterra;
- Plesso di Sanremo (parte della ex sede AMAIE spa): la struttura accoglie: uno sportello commerciale, un magazzino, gli uffici amministrativi e direzionali, un centro di raccolta operatori tecnici con competenza operativa sull’ambito comprendente la fascia costiera fra S. Lorenzo al Mare ed Ospedaletti, nonché la corrispondente area di entroterra;
- Plesso di Ventimiglia: il personale è distribuito fra la centrale di sollevamento di Roverino (centro di raccolta degli operatori tecnici) e gli uffici di Piazza XX Settembre (sportello commerciale);

Al personale tecnico addetto alla Centrale di sollevamento di Roverino (presidiata h24 e 7 giorni su 7) è stato attribuito il compito di ricevere le segnalazioni dei guasti ed attivare, al di fuori dell’orario normale d’ufficio, il personale reperibile per organizzare le squadre di pronto intervento.

Oltre alle strutture sopra indicate, vi sono altri impianti presso i quali è presente personale: invaso artificiale in località Melosa (comuni di Pigna/Triora), depuratori di Ventimiglia, Sanremo ed Imperia.

Gli addetti attualmente strutturati ammontano a 209 unità e 8 collaboratori. Sono allo studio diverse iniziative (alcune già attuate) per ridurre la forza lavoro nel prossimo decennio a 155 unità.

Nella tabella successiva si portano le informazioni sulla composizione del personale strutturato:

Consistenza del personale al 31.12.2023	
Dirigenti	7
Quadri	5
Impiegati	76
<i>Livello 2</i>	8
<i>Livello 3</i>	22
<i>Livello 4</i>	6
<i>Livello 5</i>	14
<i>Livello 6</i>	11
<i>Livello 7</i>	11

Consistenza del personale al 31.12.2023	
<i>Livello 8</i>	4
Operai	121
<i>Livello 2</i>	49
<i>Livello 3</i>	32
<i>Livello 4</i>	23
<i>Livello 5</i>	11
<i>Livello 6</i>	4
<i>Livello 7</i>	1
<i>Livello 8</i>	1
Totale	209

Tabella 5 - Personale in forza al 31.12.2023

Il costo del personale complessivo al 31/12/2023 ammonta a circa 11,5 milioni.

Come anticipato, al 2033 è stimata una riduzione dell'organico in forza fino a raggiungere le 155 unità per effetto dei seguenti elementi:

- 1) il blocco del turn over per il periodo 2024/2033;
- 2) la razionalizzazione dell'organizzazione con accorpamento di funzioni e la rivisitazione di flussi e procedure, anche a seguito dell'implementazione del sistema di gestione qualità certificato nell'anno 2022;
- 3) l'adozione di una serie di specifici provvedimenti nel periodo predetto come ad esempio la sostituzione degli attuali gruppi di misura con contatori elettronici tele letti e la riduzione del personale dedicato alla lettura dei GM, l'entrata a regime del sistema pago PA (già attivo) che consentirà la riduzione del personale dedicato alla contabilità clienti, l'attivazione dello sportello clienti telematico, etc.

Tali iniziative, porteranno ad un organico così afferente alle diverse funzioni aziendali:

Funzioni	Addetti al 2023	Addetti al 2033
Direttore generale	1	0
Segreteria Direzione	1	1
Segreteria Affari Generali	2	1
Settore protocollo	4	3
Direzione Risorse Umane	10	9
Direzione Amministrativa	52	40
Direzione Esecutiva	139	101
Totale generale	209	155

Tabella 6 – Personale dipendente previsto in forza al 2033

L'assetto gestionale in essere

Il servizio idrico integrato è gestito attualmente da Riveracqua, società a partecipazione interamente pubblica controllata al 100% dai Comuni titolari del servizio, direttamente e indirettamente. La Società è iscritta al Registro delle Imprese con codice fiscale e partita IVA 01567890080 - numero REA IM-137393. Il capitale sociale, interamente versato ammonta ad euro 187.419,00 ed è composto da n. 124.946 azioni del valore unitario di € 1,50.

Nella tabella successiva si riporta la composizione della compagine societaria di Riveracqua (al 30/09/2023).

Soci	N. azioni	Valore
Rocchetta Nervina	0,001%	1,50 €
Triora	0,001%	1,50 €
Molini di Triora	0,001%	1,50 €
Stellanello	0,001%	1,50 €

Soci	N. azioni	Valore
Testico	0,001%	1,50 €
Seborga	0,259%	484,50 €
Baiardo	0,265%	496,50 €
Villa Faraldi	0,350%	655,50 €
Borghetto d'Arroscia	0,379%	711,00 €
Pornassio	0,465%	871,50 €
Isolabona	0,515%	964,50 €
Diano Arentino	0,543%	1.017,00 €
Costarainera	0,575%	1.077,00 €
Vallebona	0,652%	1.222,50 €
Perinaldo	0,728%	1.365,00 €
Soldano	0,788%	1.477,50 €
Diano San Pietro	0,818%	1.533,00 €
Cipressa	0,928%	1.740,00 €
Dolcedo	0,955%	1.789,50 €
Cervo	0,956%	1.792,50 €
Ceriana	1,003%	1.879,50 €
San Biagio della Cima	1,023%	1.917,00 €
San Lorenzo al Mare	1,122%	2.103,00 €
Dolceacqua	1,583%	2.967,00 €
Pontedassio	1,602%	3.003,00 €
Diano Castello	1,893%	3.547,50 €
San Bartolomeo al Mare	2,372%	4.446,00 €
Ospedaletti	2,912%	5.458,50 €
Camporosso	4,337%	8.128,50 €
Diano Marina	4,929%	9.238,50 €
Vallecrosia	5,748%	10.773,00 €
Andora	5,979%	11.205,00 €
SECOM S.P.A.*	15,812%	29.635,50 €
AMAIE S.P.A. **	40,504%	75.912,00 €
Totale	100%	187.419,00 €

Tabella 7 - Compagine sociale di Riveracqua al 30/09/2023

*Soci: Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Badalucco, Montalto Carpasio, Terzorio, Castellaro e Pompeiana (Comune Salvaguardato).

**Socio unico Comune di Sanremo.

I livelli di qualità contrattuale (RQSII)

I livelli di qualità contrattuale raggiunti fanno riferimento agli indicatori individuati dalla Delibera ARERA 655/2015/R/idr. Come precedentemente indicato, la Delibera ARERA 655/2015/R/idr prevede un sistema di livelli minimi di qualità degli aspetti contrattuali relativi alle prestazioni che i gestori sono tenuti a fornire ai singoli utenti. I macro-indicatori MC1 ed MC2 misurano, rispettivamente, le performance di “avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e “gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”.

I macro-indicatori sono articolati in indicatori semplici, che riguardano tra l'altro i seguenti aspetti: i tempi di avvio e cessazione del rapporto contrattuale, i tempi relativi a varie fasi della gestione del rapporto contrattuale, le modalità di fatturazione, di gestione dei reclami e delle richieste scritte, la gestione degli “sportelli al pubblico” e dei servizi telefonici.

Rivieracqua s.p.a. ha conseguito livelli di prestazioni di qualità contrattuale tendenzialmente in linea con gli standard minimi previsti dalla regolazione ARERA.

Nella tabella successiva si riportano gli indicatori di qualità contrattuale prestazionali misurati:

Macro-indicatore	Indicatore semplice	N. di prestazioni eseguite 2023
MC1	Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	929
MC1	Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	0
MC1	Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	0
MC1	Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	66
MC1	Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo	0
MC1	Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	66
MC1	Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	633
MC1	Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	0
MC1	Tempo di esecuzione di lavori semplici	23
MC1	Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	1
MC1	Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	0
MC1	Tempo di esecuzione di lavori complessi	0
MC1	Tempo di attivazione, della fornitura	780
MC1	Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	1.649
MC1	Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	0
MC1	Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	316
MC1	Tempo di disattivazione della fornitura	1.989
MC1	Tempo di esecuzione della voltura	6.061
MC2	Tempo massimo per l'appuntamento concordato	0
MC2	Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	0
MC2	Fascia di puntualità per gli appuntamenti	0
MC2	Tempo di intervento per la verifica del misuratore	13
MC2	Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	2
MC2	Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	2
MC2	Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	0
MC2	Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	1
MC2	Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	1
MC2	Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	10
MC2	Tempo per l'emissione della fattura	826.344
MC2	Tempo di rettifica di fatturazione	618
MC2	Tempo per la risposta a reclami	500
MC2	Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	677
MC2	Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	0
MC2	Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	0
MC2	Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	0
MC2	Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	0
MC2	Tempo massimo di attesa agli sportelli	5.200
MC2	Tempo medio di attesa agli sportelli	5.200
MC2	Livello del servizio telefonico (LS)	31.365
MC2	Accessibilità al servizio telefonico (AS)	31.365
MC2	Tempo medio di attesa (secondi) per il servizio telefonico (TMA)	31.365
MC2	Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	28.883

Tabella 8 – Prestazioni eseguite per ogni indicatore semplice di qualità contrattuale

La tabella successiva riporta la percentuale delle prestazioni dei due macro indicatori realizzata entro lo standard regolatorio:

Valori Macro-Indicatori (% di prestazioni entro lo standard)		Totali per Macro-Indicatori 2023		
			Entro lo std	Fuori std non imputabili al gestore
MC1	92,225%	MC1	9.074,000	765,000
MC2	96,512%	MC2	7.211,358	260,639

Tabella 9 – Performance 2023 dei macro-indicatori di qualità contrattuale

Il dato complessivo delle prestazioni eseguite entro lo standard non evidenzia rilevanti criticità in tema di qualità contrattuale.

I livelli di qualità tecnica (RQTI)

I livelli di qualità tecnica conseguiti fanno riferimento agli indicatori individuati dalla Delibera ARERA 917/2017/R/idr così come modificata dalla Delibera 637/2023/R/idr. Come precedentemente indicato, la Delibera ARERA definisce per ciascuno dei singoli servizi che compongono il SII un sistema di indicatori così articolato:

- standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici;
- standard generali: descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio e sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici a cui è associato un meccanismo incentivante;
- prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

I macro-indicatori si articolano in:

- macro-indicatore M0 - Resilienza idrica, a cui è associato l'obiettivo di monitorare l'efficacia del sistema degli approvvigionamenti per il soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile. L'indicatore M0 viene introdotta gradualmente a partire dal 1° gennaio 2024 e definitivamente a partire dal 2026;
- macro-indicatore M1 - "Perdite idriche", a cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni e il presidio dell'infrastruttura acquedottistica;
- macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio", a cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio;
- macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata", a cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano;
- macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", a cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue;
- macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica", a cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi;
- macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata", a cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque.

In base ai risultati conseguiti per ciascun macro-indicatore vengono individuati la classe di partenza e l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire (annualmente) sulla base dei target fissati dalla delibera 917/2017/R/idr. Nel quadriennio 2020/2023, Rivieracqua ha realizzato le seguenti performance di indicatori al tempo vigenti:

	Macro-indicatore		2020	2021	2022	2023
M1a	Perdite idriche lineari	Valore consuntivo	13,12	32,31	38,12	33,08
		Valore obiettivo	nd	nd	19,5	19
M1b	Perdite idriche percentuali	Valore consuntivo	38,3%	48,4%	54,39%	47,95%
		Valore obiettivo	nd	nd	43%	42%
M2	Interruzione di servizio	Valore consuntivo	nd	nd	8,30	7,29
		Valore obiettivo	nd	nd	10	10
M3a	Qualità acqua erogata: Incidenza ordinanze di non potabilità [%]	Valore consuntivo	1,152%	0,281%	0,1550% (*)	2,1735% (*)
		Valore obiettivo	nd	nd	nd	nd
M3b	Qualità acqua erogata: Tasso campioni non conformi [%]	Valore consuntivo	17,50%	6,37%	4,64%	8,99%
		Valore obiettivo	nd	nd	5,6%	5,6%
M3c	Qualità acqua erogata: Tasso parametri non conformi [%]	Valore consuntivo	1,06%	0,56%	0,737%	0,932%
		Valore obiettivo	nd	nd	0,8%	0,8%
M4a	Adeguatezza fognatura: Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura	Valore consuntivo	0,00	0,00	12,40	14,50
		Valore obiettivo	nd	nd	<1	<1
M4b	Adeguatezza fognatura: Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena	Valore consuntivo	91,8%	91,8%	67,15%	67,15%
		Valore obiettivo	nd	nd	60%	60%
M4c	Adeguatezza fognatura: Controllo degli scaricatori di piena	Valore consuntivo	100,0%	100,0%	0,00%	0,00%
		Valore obiettivo	nd	nd	60%	60%
M5	Smaltimento fanghi	Valore consuntivo	4,04%	23,57%	2,45%	1,08%
		Valore obiettivo	nd	nd	1,5%	1,5%
M6	Qualità acqua depurata	Valore consuntivo	26,32%	17,39%	29,63%	41,18%
		Valore obiettivo	nd	nd	nd	nd

Tabella 10 - Esiti della qualità tecnica del precedente gestore

nd = dato non disponibile

(*) dati in corso di aggiornamento da parte dell'EGATO

Come riferito dall'EGATO “relativamente ai macro indicatori di qualità tecnica, i valori del 2022 sono in parte da riferirsi al periodo di transizione ed aggregazione delle diverse gestioni, confluite durante il corso dello stesso anno e del 2023. In conseguenza di ciò, le fasi di raccolta, armonizzazione ed elaborazione dei dati risultano tuttora in corso di svolgimento, per cui non è sempre risultato possibile definire una base di riferimento per gli indicatori, né i relativi obiettivi raggiungibili per l'intero sistema idrico post aggregazione. Tuttavia, preme evidenziare che la nuova raccolta dati si discosta sensibilmente dalla realtà del biennio 2020-2021, proprio in relazione alla disomogeneità della gestione dei due anni di riferimento. Il biennio 2022-2023, pur mantenendo alcune caratteristiche legate alle operazioni di fusion con gestori cessati, costituisce una fotografia molto più affidabile della attuale situazione della gestione del SII che Rivieracqua effettua nell'ATO Ovest Provincia di Imperia”.

La regolazione ARERA prevede la verifica annuale dei risultati conseguiti per ciascun macro-indicatore, in termini di obiettivi standard calibrati rispetto alla situazione di partenza.

In fase di valutazione degli obiettivi di qualità tecnica 2018-2019, i risultati pubblicati da ARERA per Rivieracqua sono stati di assenza di prerequisito per M1-M3-M4 (la valutazione di M2 è partita dal biennio

2020-2021) ed esclusione dal meccanismo incentivante per M5 ed M6².

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Il servizio idrico integrato rappresenta un servizio pubblico essenziale per garantire il benessere e la qualità della vita dei cittadini. È fondamentale quindi che questo servizio sia accessibile a tutti e che sia gestito in maniera efficiente e secondo standard di qualità adeguati e obblighi definiti.

In particolare gli obblighi di servizio pubblico consistono principalmente in obblighi di esercizio definiti dai principi di continuità, capacità, regolarità e qualità del servizio, dall'insieme degli obiettivi relativi alla salvaguardia dell'ambiente e al mantenimento e/o miglioramento della qualità per le generazioni presenti e future e in obblighi di contribuzione della collettività alla gestione del servizio, dalla quale discende l'applicazione all'utenza di tariffe stabilite dalle pubbliche autorità.

L'erogazione del servizio idrico deve quindi uniformarsi ai seguenti principi:

- a) **Eguaglianza:** intesa come parità di comportamento nei confronti di tutti gli utenti che usufruiscono del servizio. I rapporti tra gli utenti e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti, in modo da assicurare la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti;
- b) **Imparzialità:** l'erogazione del servizio idrico agli utenti deve avvenire nel rispetto dei criteri di obiettività ed imparzialità. In relazione a detto principio sono previste condizioni generali e specifiche del servizio a cui attenersi nel rispetto delle norme regolatrici del settore idrico;
- c) **Continuità:** l'erogazione del servizio idrico dovrà avvenire con continuità, regolarità e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile;
- d) **Partecipazione:** l'erogazione del servizio idrico dovrà assicurare la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, sia al fine di assicurare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione con il gestore. È prevista quindi la possibilità per l'utente di presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dovrà fornire adeguato riscontro alle segnalazioni e alle proposte formulate dagli utenti;
- e) **Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza:** Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

L'efficienza risponde alla necessità di garantire l'erogazione dei servizi in funzione delle esigenze della domanda ottimizzando l'impiego dei fattori produttivi e minimizzando gli (eventuali) sprechi di risorse impiegate.

L'efficacia consiste nella capacità del modello individuato, delle strutture e delle risorse impiegate nelle diverse situazioni, luoghi, tempi e condizioni, di garantire, anche in base alle diverse richieste dell'utenza, l'erogazione dei servizi adeguati in termini di qualità, quantità e continuità.

L'economicità risponde alla necessità di adeguare mezzi e risorse dal punto di vista economico assicurando un equilibrio gestionale tra ricavi e costi, producendo a costi minimi anche in considerazione delle particolari condizioni normative stabilite per la gestione economica del servizio idrico integrato.

La trasparenza risponde alla necessità di garantire la disponibilità, la pubblicità, la comprensibilità e il libero accesso agli atti e alle informazioni riguardanti l'erogazione del servizio idrico.

Legittimità: intesa come il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizio idrico integrato, della disciplina della contrattualistica pubblica, di tutela dell'ambiente e dei diritti

² Fonte: Qualità tecnica del servizio idrico integrato - Arera.

dei lavoratori.

- f) Accessibilità delle tariffe: le tariffe del servizio idrico sono determinate nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti che assicurano l'erogazione del servizio ad un prezzo accessibile, predeterminato in sede di affidamento, nel rispetto dei principi e degli obblighi di universalità del medesimo servizio.

Detti principi, alla base degli atti di programmazione del servizio (Piano di ambito, Modello organizzativo, ecc.), sono richiamati e dettagliati nella Carta del Servizio idrico integrata predisposta dall'Ente di Governo dell'Ambito.

Gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale si correlano anche ai concetti di privativa ed esclusiva nell'affidamento del servizio in favore di un unico operatore. Il servizio idrico integrato presenta le caratteristiche del cosiddetto monopolio naturale data l'unicità e la non duplicabilità delle infrastrutture necessarie per l'erogazione dello stesso.

Per questo motivo il legislatore nazionale ha previsto l'unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale e demandando all'EGATO la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo (ex art. 149bis del D.lgs. 152/2006), tra le quali rientra, come più ampiamente illustrato nelle sezioni precedenti anche la modalità di affidamento a società mista.

Con riferimento alla presenza di misure compensative si rappresenta che i costi della gestione del servizio idrico saranno integralmente coperti dalla tariffa, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La determinazione delle tariffe del servizio avviene secondo il metodo tariffario del servizio idrico, come da ultimo regolamentato dalla Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr, che ne stabilisce le regole di calcolo. Nel rispetto della norma primaria (art. 154 del D.lgs. 152/2006) la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio e copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio della gestione.

Ai fini del calcolo della tariffa, il metodo tariffario prevede che i contributi pubblici finalizzati alla realizzazione degli investimenti del servizio idrico, già stanziati e nella disponibilità del gestore, siano portati in detrazione dei costi ammissibili.

Pertanto, non sono previste compensazioni economiche ovvero finanziamenti addizionali da parte degli Enti locali partecipanti a favore del soggetto affidatario, al di fuori di quanto previsto nel Piano economico finanziario predisposto secondo la disciplina regolatoria ARERA.

In ordine alla verifica di conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato, l'art. 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che si possano qualificare come "aiuti" le misure di intervento/finanziamento che prevedono il trasferimento di risorse pubbliche, che favoriscono in maniera selettiva solo alcune imprese, che abbiano effetti distorti sulla concorrenza e che incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Nel caso del servizio pubblico di gestione del servizio idrico integrato mediante società mista a partecipazione pubblico-privato con gara a doppio oggetto è opinione condivisa che non sussistano le condizioni sopra delineate "sugli scambi tra Stati membri".

Inoltre, come già indicato in precedenza, il corrispettivo del servizio idrico è predeterminato secondo regole certe, uniformi, oggettive e trasparenti che rappresentano la base per il calcolo delle tariffe applicate agli utenti secondo gli standard e i livelli definiti dall'ente di regolazione. Inoltre, la tutela della concorrenza è perseguita mediante il rispetto delle previsioni normative in materia di affidamento dei servizi pubblici di interesse generale, come declinate dal D.lgs. 36/2023, dal D.lgs. 175/2016 e dal D.lgs. 201/2022.

Per completezza, in ordine alla verifica della non sussistenza degli aiuti di Stato in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH (Corte Giustizia UE – C 280 00 –

24.07.2003) si rappresenta che:

- a) Rivieracqua spa è la società affidataria del servizio idrico incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati analiticamente nel rispetto della normativa di riferimento e riproposti nel contratto di servizio che regola l'affidamento dello stesso;
- b) i proventi che Rivieracqua spa conseguirà afferiscono all'applicazione delle tariffe del servizio idrico integrato, secondo il metodo tariffario definito da ARERA. Non si tratta quindi di corrispettivi erogati dal Comune ma di tariffe pagate dagli utenti, determinate preventivamente in fase di concessione, in modo oggettivo e trasparente, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- c) le tariffe del servizio idrico applicabili non eccederanno quanto necessario per coprire integralmente il costo del servizio pubblico. La disciplina ARERA, infatti, assicura la copertura dei costi del servizio senza la possibilità di sovra-compensazioni;
- d) l'organizzazione del servizio oggetto di affidamento a Rivieracqua spa è ispirata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità. L'equilibrio economico-finanziario necessario per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di servizio pubblico è conseguito e riscontrabile nelle risultanze del piano economico finanziario di cui alla sezione D. La scelta della modalità di affidamento adottata rispetta i principi di cui agli articoli 1, 2, 3 del D.lgs. 36/2023 ed è conforme al principio di auto-organizzazione amministrativa sancito all'art. 7 del medesimo D.lgs. In oltre la procedura adottata è confacente a quanto disciplinato in materia di affidamento dei servizi di interesse economico generale locali dal D.lgs. n. 201/2022 e alle previsioni in materia di partecipazione societarie pubbliche, di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 175/2016.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

In base alla disciplina vigente gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici, incluso il servizio idrico integrato attraverso le modalità previste dalla disciplina europea di riferimento, ovvero:

- a) affidamento con gara della concessione pluriennale del SII (concorrenza per il mercato);
- b) affidamento a società partecipata in seguito a gara a doppio oggetto, che prevede la concessione del servizio e la cessione di quote del capitale a soggetto industriale, coinvolto nella gestione stessa del servizio;
- c) affidamento a società controllata secondo il principio dell'in house providing, modalità ampiamente prevista in UE, oggi tornata a non essere più considerata una modalità residuale anche per l'ordinamento italiano.

Con decisione unanime del 27 novembre 2019, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO Ovest Provincia di Imperia, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Commissario ad acta, ha valutato l'opportunità di modificare il modello societario in house originariamente previsto e di ricorrere al modello di società mista che garantisca apporto di capitale privato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia garanzia in termini di realizzazione degli investimenti del piano d'ambito, efficientamento del servizio, efficacia ed economicità gestionale e trasparenza e ha demandato al Commissario ad acta di coordinare il percorso di cui sopra, nonché, più in generale, il percorso volto all'assunzione della gestione unitaria del SII dell'ATO Ovest Provincia di Imperia in capo a Rivieracqua.

Il futuro socio privato di Rivieracqua verrà quindi individuato per il tramite di una gara pubblica europea a doppio oggetto, all'esito della quale il Socio privato effettuerà il suo ingresso nel capitale sociale di Rivieracqua mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale nella misura descritta nel prosieguo della presente relazione.

C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

La scelta di affidare la gestione del SII ad una società mista affonda le sue radici anche nella oggettiva difficoltà dei Comuni di reperire le fonti finanziarie necessarie all'avvio del servizio sotto altre forme di gestione a causa, altresì, del repentino aumento dei fattori produttivi, in primis dell'energia elettrica.

La società mista accanto alla garanzia di una significativa partecipazione degli enti locali nella gestione di un servizio di primaria importanza quale quello idrico, tenuto conto, oltre che delle caratteristiche del territorio in esame, dell'esigenza di continuare a mantenere la valenza sociale che lo caratterizza, permette di fruire, senza dubbio, dei vantaggi concorrenziali derivanti dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica alla quale sono sottesi i principi di trasparenza, imparzialità e legalità.

La scelta di rivolgersi al mercato, inoltre, mediante lo strumento del PPP, garantendo la partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel futuro bando, consentirebbe alla stazione appaltante di massimizzare il rapporto qualità/prezzo del servizio, prevedendo ad esempio l'attribuzione di punteggi non solo per la riduzione del prezzo, ma anche e soprattutto per l'innalzamento degli standard di qualità.

Il principale vantaggio che si ritiene di rinvenire, infatti, nella società mista a partecipazione pubblica e privata è quello di attribuire anche al Pubblico il potere decisionale sulla concreta gestione del servizio e, comunque, il controllo sulla Società di gestione anche mediante gli strumenti privatistici previsti dal codice civile a favore dei soci. L'onere per la partecipazione sociale alla società sarebbe tale da non incidere in maniera rilevante sul

servizio affidato in modalità mista.

Inoltre, il Piano economico e finanziario che verrebbe posto a base di gara, non avrebbe costi aggiuntivi derivanti dalla creazione di una società mista, essendo costruito a partire dai costi storici del servizio e sullo sviluppo tariffario vigente.

Gli aspetti positivi che di solito vengono sottolineati per quanto concerne la gestione mediante Società mista consistono, più precisamente, nei seguenti:

a) “Potere decisionale pubblico sulla gestione del servizio”: il fatto che la Parte Pubblica detenga la maggioranza del pacchetto azionario consente alla stessa di poter svolgere un ruolo preminente nelle decisioni strategiche della società e nel controllo delle attività sia mediante l’esercizio dei poteri esercitati in Assemblea che attraverso i poteri esercitabili nel Consiglio di sorveglianza.

b) “Controllo pubblico sulla società anche mediante gli strumenti privatistici previsti dal codice civile per le società di capitali”: il “Pubblico” può controllare la gestione del SII non soltanto tramite l’Ufficio di Ambito (che esercita il controllo “esterno” sulla Società Mista mediante le apposite clausole contenute nel “Contratto di Servizio”), ma anche direttamente tramite la partecipazione al capitale sociale della Società Mista (con possibilità di esercitare tutti quei controlli “interni” alla società previsti dal codice civile per le società di capitali e tramite i patti parasociali con il socio privato).

Oltre alle già svolte valutazioni di convenienza di una forma di gestione rispetto ad un’altra, vanno poi considerate le caratteristiche del sistema regolatorio vigente.

Il servizio idrico integrato è un sistema regolato da Autorità locali e dall’Autorità di regolazione nazionale, ARERA, la quale, oltre a determinare una metodologia unica a livello nazionale di determinazione della tariffa del servizio, controlla, attraverso l’approvazione delle tariffe determinate dagli enti di governo di ambito, l’efficacia e l’efficienza della gestione.

Con riferimento all’efficacia, ARERA negli anni ha, infatti, sempre più ancorato l’approvazione delle tariffe al conseguimento di obiettivi di qualità del servizio e di rispetto della normativa comunitaria in materia di qualità della risorsa idrica e delle acque reflue. Costituiscono un esempio in tal senso la Deliberazione ARERA sulla qualità contrattuale (Deliberazione ARERA 655/2015/R/Idr) che stabilisce gli standard di qualità del servizio che devono essere garantiti dalle carte del servizio sottoscritte dai gestori con gli utenti al momento della stipula del contratto di servizio, nonché il regolamento sulla qualità tecnica (Deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr) che indica gli obiettivi da conseguire in relazione ai tre segmenti del servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione).

L’emanazione di tali deliberazioni pone obiettivi comuni a tutte le aziende di gestione del servizio idrico integrato, indipendentemente dalla forma giuridica che le caratterizzano.

Relativamente all’efficienza, l’attenzione deve essere posta sul rapporto tra costi e ricavi, che nel metodo tariffario (Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr, attualmente vigente per il periodo 2020 - 2023) risultano regolati.

Si distinguono i costi efficientabili per i quali l’ARERA non ammette un incremento nel tempo, se non per effetto dell’inflazione o per ampliamento del perimetro di attività (maggior numero di comuni serviti e/o di segmenti di servizio), ritenendo che gli stessi debbano essere il risultato di un’ottimizzazione della gestione aziendale, e costi esogeni, ovvero costi non dipendenti dal controllo della gestione aziendale ma derivanti da fattori esterni alla stessa e pertanto conguagliabili ogni 2 anni al momento della revisione tariffaria.

In linea generale, in relazione ad entrambe le tipologie di costo, si può affermare che, rispetto alla dimensione del servizio, l’eventuale conseguimento delle economie di scala può riguardare tutte le modalità di affidamento.

Tali costi, di esercizio e di investimento e comprensivi dei costi ambientali e della risorsa, determinano i ricavi

complessivi del gestore nel rispetto del principio del Full cost recovery e sulla base di un complesso meccanismo di riconoscimento previsto da ARERA, il quale si pone l'obiettivo di escludere tutti i costi non attinenti al servizio o in ogni caso ritenuti non efficienti sulla base di costi standard.

Come si può evincere da quanto sopra detto, il sistema regolatorio ARERA mette sullo stesso piano qualsiasi tipo di gestione, definendo il valore dei corrispettivi da applicare agli utenti del servizio e non effettuando discriminazioni in funzione della tipologia di affidamento. Esso, infatti risulta identico per tutti gli operatori del settore.

L'impossibilità degli enti locali di mettere a disposizione le risorse necessarie è la motivazione per la quale spesso si è costretti a ricorrere al mercato.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

La scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato deve tener conto oltre che degli aspetti sottesi al soddisfacimento degli obblighi di servizio pubblico, come descritti alla sezione B.2, anche degli effetti in termini di finanza pubblica, di qualità del servizio, di equilibrio economico-finanziario della gestione e di sostenibilità degli investimenti programmati.

Come ampiamente illustrato nel corso della presente relazione, il sistema regolatorio definito da ARERA stabilisce obiettivi comuni e meccanismi uniformi che regolano tutti i singoli aspetti alla base dell'organizzazione del servizio idrico (costi di riferimento, indicatori e livelli di qualità dei servizi, ecc.) tenendo conto delle condizioni preesistenti del servizio (perimetro del servizio, dotazione infrastrutturale, ecc.).

Pertanto, il sistema regolatorio vigente è indipendente dalla forma di gestione prescelta e viceversa.

La comparazione tra le diverse modalità di affidamento, nel caso specifico del servizio idrico integrato, dovrà quindi basarsi principalmente su aspetti di tipo qualitativo, la cui sostenibilità economico-finanziaria, a parità di efficienza, dovrà essere valutata con l'intento di dimostrare la bontà della scelta effettuata.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere economico-finanziario si rimanda alla successiva sezione E, che riporta nel dettaglio le previsioni, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Le proiezioni ivi contenute consentono quindi di valutare la sostenibilità degli obiettivi da conseguire, gli interventi da realizzare e la struttura organizzativa mediante cui verrà erogato il SII e verranno realizzati gli interventi.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Al fine di dare evidenza della validità delle ragioni sottese alla scelta della forma di gestione in termini di società a capitale misto, pubblico/privato, sulla base della letteratura scientifica e delle evidenze ricavate da documenti relativi ad altre procedure di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, è stata opportunamente redatta un'analisi SWOT rispetto alle differenti modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) consentite dall'ordinamento italiano.

L'analisi S.W.O.T. (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione debba assumere decisioni per il raggiungimento di obiettivi.

È noto che ogni forma di gestione del SII è esposta a rischi e/o minacce dovute a fattori esogeni che possono, eventualmente, compromettere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione. Ugualmente, ogni forma di gestione presenta punti di forza e opportunità.

La scelta tra opzioni alternative è frutto di analisi relative al contesto di riferimento, la dotazione infrastrutturale preesistente del territorio, il tessuto socio-economico dell'Ambito Territoriale, il *know how* tecnico e tecnologico nonché le capacità organizzative trasferibile dai precedenti gestori, il livello di compliance regolatoria pre-esistente, la capacità finanziaria degli Enti Locali del territorio di riferimento per capitalizzazioni e finanziamenti iniziali necessari per l'avvio della gestione.

Gestione con società mista

	INTERNAL FACTORS	EXTERNAL FACTORS
POSITIVE	<p>STRENGTHS</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Professionalità e competenza nel settore del socio privato con conseguente elevata capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio. b) Migliorie proposte dal socio privato del gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara. c) Possibilità di introdurre nella società standard gestionali di una azienda privata che opera mediante un management qualificato e indipendente. Si ravvisa, quindi, la possibilità per il pubblico di imparare dal privato, con conseguente maggiore capacità in prospettiva di sostenere un affidamento in house. il valore in questo caso non è tanto legato aprioristicamente all'obiettivo di tornare in house, quanto alla massimizzazione del ventaglio delle opzioni di affidamento effettivamente disponibili. d) Responsabilità in capo al soggetto affidatario con possibilità di attribuire specifici compiti operativi esclusivamente al socio privato. e) Possibilità di ribasso sull'importo posto a base di gara. f) Elevata sinergia con gli Enti locali per l'esecuzione del servizio e la gestione delle risorse ambientali. g) Riduzione dei vincoli sulla disponibilità di capitale tipici della gestione interamente pubblica, con effetti positivi sulla capacità di realizzazione degli investimenti; h) Possibilità di far crescere competenze tecniche e gestionali sul territorio mediante processi di learning by doing, nella misura in cui il soggetto pubblico "impari" da quello privato. 	<p>OPPORTUNITIES</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Possibilità di accedere a fondi pubblici avvalendosi delle competenze tecniche progettuali del socio privato. b) Possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sulla performance del management.
	<p>WEAKNESSES</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Procedura di gara complessa ed elevato effort richiesto per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi dei partecipanti alla gara e, in particolare, dell'affidatario. b) Contratto di concessione non facilmente adeguabile alle nuove esigenze territoriali che dovessero subentrare nel periodo di affidamento. c) Possibile emersione di conflitti di interesse tra soci privati e pubblici, e/o di fenomeni corruttivi/collusivi tra le due categorie di soci. 	<p>THREATS</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Possibile ingerenza politica nella gestione aziendale. b) Difficoltà di controllo del socio privato per quanto riguarda gli aspetti più tecnici della gestione; emergere nel tempo di asimmetrie informative c) Potenziali impatti negativi sui soci pubblici in caso di eventuali necessità di ricapitalizzazione e/o risanamento aziendale. d) L'efficacia – in termini di maggiore efficienza, economicità e contenimento della rendita del monopolista naturale – dei meccanismi di concorrenza per il mercato attraverso l'espletamento di gare dipende dalla numerosità di imprese idonee che partecipano alla gara (e dall'assenza di un comportamento collusivo tra i partecipanti).
NEGATIVE		

Gestione con società in house

	INTERNAL FACTORS	EXTERNAL FACTORS
POSITIVE	<p>STRENGTHS</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gestione non dettata da logiche di profitto e di fatturato, ma da una “vision” che pone come obiettivo l’efficientamento del servizio. b) Sostegno politico ed amministrativo da parte dei soci pubblici che hanno costituito l’azienda. c) Possibilità di adeguare pienamente la gestione aziendale e del servizio alla realtà territoriale. d) Maggiore elasticità di adeguamento delle previsioni contrattuali a seguito del cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio. e) Maggiore controllo sull’azienda da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell’attività operativa non solo attraverso l’esercizio del normale potere di indirizzo, ma anche con l’esame preventivo dei principali atti di gestione. f) Possibilità di far crescere competenze tecniche e gestionali sul territorio mediante processi di learning by doing g) Elevata sinergia con Enti e Istituzioni locali. h) Elevata possibilità di confronto tra gestore e soci pubblici sulla qualità dei servizi. i) Elevata possibilità di controllo della corretta esecuzione del servizio anche attraverso l’applicazione di valutazioni negative sulla performance del management. 	<p>OPPORTUNITIES</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificazione territoriale nel soggetto gestore riconosciuto come una entità che genera valore e opportunità di lavoro per la collettività.
	NEGATIVE	<p>WEAKNESSES</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Minore elasticità nel reclutamento di risorse umane e acquisizione di beni e servizi in situazioni di urgenza e in presenza di contingenze. b) Impossibilità di gestire appieno l’azienda con i canoni di una società privata che opera mediante scelte indipendenti da parte del management. c) Rischi elevati di ingerenza politica nella gestione aziendale. d) Maggiore esposizione ad attacchi strumentali, mediatici e politici, con finalità non dirette al miglioramento del servizio.

Concessione a terzi

	INTERNAL FACTORS	EXTERNAL FACTORS
POSITIVE	<p>STRENGTHS</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Presenza di professionalità e competenze nel settore idrico con conseguente alta capacità di svolgere attività di progettazione ed esecuzione del servizio. b) Migliorie proposte dal soggetto gestore rispetto al progetto posto a base di gara. c) Possibilità di gestire il servizio con standard di un'azienda privata che si avvale di management altamente qualificato e indipendente da orientamenti politici. d) Responsabilità e rischio operativo totalmente in capo al soggetto gestore privato. e) Flessibilità e celerità nel reclutamento di personale e acquisizione di beni e servizi occorrenti a raggiungere gli obiettivi programmati e a fronteggiare situazioni contingenti. 	<p>OPPORTUNITIES</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Possibilità di controllo sull'esecuzione del servizio mediante la previsione contrattuale di penali, etc. b) "Contaminazione" a favore di altre aziende del territorio degli standard organizzativi e tecnologici del gestore privato.
NEGATIVE	<p>WEAKNESSES</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Procedura di gara complessa ed elevato effort per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi dei partecipanti alla gara e, in particolare, dell'affidatario. b) Bassa sinergia con gli Enti Locali, Associazioni, Istituzioni territoriali varie. c) Contratto di concessione non facilmente adeguabile alle nuove esigenze territoriali che dovessero subentrare nel periodo di affidamento. d) Ridotte le sedi istituzionali per confronti tra il gestore e gli enti locali, in relazione a qualità del servizio e gestione delle risorse ambientali del territorio. e) L'assenza del soggetto pubblico nella compagine societaria comporta un elevato grado di asimmetria informativa a suo svantaggio, dovuto ad un accesso non agevole alle informazioni sulla gestione e sui costi reali. Basse possibilità di apprendimento da parte dei soci pubblici; bassi spillover di conoscenza a favore dei soci pubblici. Difficoltà nell'acquisire informazioni rilevanti sulla gestione e di valutarne l'attendibilità; conseguente riduzione della possibilità, in prospettiva, di procedere ad un affidamento in-house. 	<p>THREATS</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Eventi societari eccezionali del gestore privato (crisi d'impresa, procedure giudiziarie, etc.) potrebbero compromettere la continuità del servizio secondo gli standard qualitativi originariamente previsti da contratto.

L'analisi qualitativa appena esposta consente di individuare il modello della società mista quale più vantaggiosa tra le alternative possibili in quanto consentirà di coniugare i benefici connessi alla maggiore efficienza gestionale unitamente alla maggiore facilità di accesso al credito per il finanziamento degli investimenti futuri conseguibili dal privato, con una più accentuata attenzione al valore sociale che la presenza del pubblico potrà massimizzare. Come meglio dettagliato nel proseguo della relazione, infatti, la gestione totalmente pubblica di Rivieracqua si è caratterizzata per la presenza di diverse criticità, troppo spesso ricorrenti nelle gestioni in house, quali una capitalizzazione inadeguata della società, inadeguatezza delle tariffe applicate agli utenti e ritardi nella fatturazione che generano squilibri finanziari e difficoltà di accesso ai finanziamenti.

Dal punto di vista della valutazione quantitativa di convenienza economica, si ritiene opportuno evidenziare tre aspetti: presenza di gestioni private, costi ammissibili e VRG nonché investimenti.

Innanzitutto, come risulta dal documento tecnico sullo stato di attuazione del servizio idrico integrato pubblicato a gennaio 2021 nell'ambito del progetto ministeriale (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) "Mettiamoci in riga"³, allo stato attuale, a livello nazionale, non risulta un numero significativo di gestioni del SII affidato a gestori totalmente privati; pertanto, appare poco agevole condurre un'analisi comparativa di convenienza economica rispetto a tale forma di gestione, in situazione di sua quasi totale assenza.

Relativamente ai costi di gestione ammissibili e VRG, come noto la regolazione tariffaria idrica è definita a livello nazionale con regole puntuali applicabili per tutti i gestori, qualunque sia la configurazione giuridica. Pertanto, a parità di condizioni di partenza della gestione, i costi ammissibili, che determinano il valore del VRG, sono indifferenti sia per i gestori in house, sia per le società miste e sia per i gestori totalmente privati. L'efficientamento di tali costi a vantaggio dell'utenza è determinato dal modello organizzativo dell'azienda nonché da tutti gli elementi rappresentati nell'analisi SWOT qualitativa sopra riportata che, in relazione al caso di specie dell'ATO Ovest Provincia di Imperia, fa propendere per una gestione in forma mista. Sotto il profilo finanziario, invece, è diffusa l'incapacità degli Enti Locali ad apportare ingenti somme di capitale nelle proprie società in house o comunque a partecipazione pubblica. Pertanto, la presenza di un partner privato, tipica della forma di gestione con società a capitale misto, assicura l'apporto di finanza necessaria all'anticipo degli investimenti nonché all'equilibrio dei flussi di cassa operativi talvolta impattati sia dalla discrasia temporale tra il momento del sostenimento dei maggior costi e il momento del riconoscimento in tariffa, sia dal rinvio di conguagli tariffari operato per calmierare le tariffe a vantaggio dell'utenza.

Altro aspetto rilevante da evidenziare è che, nell'ipotesi dell'affidamento a società mista, garantendo il controllo pubblico, è in ogni caso possibile conseguire offerte migliorative da parte del concorrente privato.

Le medesime offerte migliorative sarebbero pur sempre realizzabili mediante la concessione a terzi ma in questo caso non sarebbe possibile mantenere il controllo diretto sulla gestione da parte degli enti locali i quali, non rivestendo la funzione di soci, non potrebbero esercitare i diritti sociali in Assemblea.

Con riferimento al confronto della scelta della società mista con esperienze paragonabili sulla base dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche sulla situazione gestionale degli enti locali di cui all'art. 30 del D.lgs. 201/2022, si rileva come la valutazione dell'efficienza della gestione del servizio idrico non possa prescindere dall'impiego di modelli che tengano in debito conto le caratteristiche territoriali, dimensionali, operative e infrastrutturali di partenza oltre che al modello gestionale. A ciò si aggiunga la considerazione che i dati e le informazioni riportate nelle suddette relazioni ex art. 30 presentano un elevato grado di disomogeneità tali da non consentire un'analisi comparativa attendibile dei risultati gestionali.

Inoltre, occorre ricordare che nel caso specifico dell'ATO Ovest Provincia di Imperia, le criticità della

³ <https://mettiamociinriga.mite.gov.it/documentazione/prodotti?task=download.send&id=315&catid=8&m=0> (mite.gov.it).

precedente gestione *in house*, come si specifica nel paragrafo che segue, hanno determinato il ricorso ad istanza ex art. 19 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss. mm. ii. (il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII) per la nomina di un esperto al fine di accedere all'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

La forma di gestione attualmente proposta di società mista a cui affidare il servizio idrico con gara a doppio oggetto risulta essere economicamente e finanziariamente vantaggiosa anche per dare seguito alla richiamata procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Di tanto si ha evidenza dal provvedimento di omologa degli Accordi di Ristrutturazione dei debiti sottoscritti con i creditori emesso dal Tribunale di Imperia il 24/06/2024 (rep. n. 10/2024). L'omologa è motivata, tra l'altro, sull'effetto della presenza di adeguate strategie d'intervento, tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria e attuabilità dell'accordo con i creditori. Questi elementi, da cui deriva la decisione del Tribunale di Imperia, si basano sul percorso intrapreso dall'ente di governo dell'ambito per l'affidamento del servizio idrico integrato a società mista mediante gara a doppio oggetto e della relativa sostenibilità e convenienza economico-finanziaria della scelta che si evince dal piano economico-finanziario opportunamente redatto. Detto piano, come si rileva nel prosieguo della relazione, fa leva anche su apporto di capitale da parte del socio privato. Questa condizione determinante non si sarebbe potuta verificare con un ulteriore affidamento *in house* atteso che tale soluzione alternativa avrebbe visto il fallimento di Rivieracqua e l'applicazione dell'art. 14 co. 6 del Dlgs 175/2016 e smi il quale testualmente recita *“Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita”*.

D.3 Esperienza della gestione precedente

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 43/1997 della Regione Liguria (la quale ha individuato la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali - “ATO” - per la riorganizzazione dei servizi idrici), in data 10.6.2008, la Provincia di Imperia e i Comuni di tale Provincia hanno costituito l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (“A.ATO”) Imperiese.

All'atto della sua costituzione, l'A.ATO Ovest Provincia di Imperia ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione dei servizi idrici avvalendosi della forma di gestione c.d. “*in house*” decidendo che la suddetta gestione venisse affidata ad una società controllata al 100% dai Comuni titolari del servizio con conseguente esercizio del c.d. “controllo analogo” da parte degli stessi.

In data 8.11.2012 è stata quindi costituita Rivieracqua, società consortile a capitale interamente pubblico e senza scopo di lucro che “opera mediante il modello del c.d. *in house providing*, quale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) per i Comuni della Provincia di Imperia facenti capo all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese.

Dopo la costituzione di Rivieracqua è stato avviato il procedimento per la stipula della convenzione con l'Ente di governo d'ambito per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nonché il processo di subentro nelle gestioni comunali non salvaguardate e nelle gestioni in capo a società preesistenti, ancora operanti a fine dell'anno 2019, seppur senza titolo in quanto soggetti cessati *ex lege*.

In particolare, tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021, Rivieracqua è subentrata nella gestione dei servizi in precedenza gestiti da Aiga (Ventimiglia), Amaie (acquedotto Sanremo e parte di Ospedaletti e Taggia), 2IRetegas (acquedotto Riva Ligure e Santo Stefano), Amat (acquedotto e fognatura Imperia, Pontedassio, Diano Aretino, Diano San Pietro) e Secom (depurazione Valle Argentina). Nel 2022 Rivieracqua è subentrata anche nella gestione del SII dei comuni di Bordighera (acquedotto e fognatura) e Pieve di Teco, gestiti precedentemente in autonomia.

Come si evince dal Piano d'Ambito, la gestione del servizio acquedotto per i Comuni di Vallecrosia,

Vallebona, Camporosso, Soldano, San Biagio, Seborga, Dolceacqua, Isolabona e Perinaldo è stata svolta dalla società Irete spa con la quale si è concluso un contenzioso e, conseguentemente, a far data dal 2025, è previsto il subentro di Rivieracqua nelle ex gestioni Irete.

Pertanto, la gestione pre-esistente al nuovo affidamento per bacini di utenza è così configurata:

Bacini di utenza dell'acquedotto

Servizio acquedotto	Superficie (ha)	Abitanti residenti	Abitanti residenti e Fluttuanti
Irete	9.395	20.372	30.307
Rivieracqua	52.394	181.122	326.675
Comuni	60.163	41.000	61.500
TOTALE ATO	121.952	216.867	418.482

Tabella 11 - Bacini di utenza dell'acquedotto pre-esistente

Bacini di utenza della fognatura

Servizio fognatura	Superficie (ha)	Abitanti residenti	Abitanti residenti e fluttuanti
Rivieracqua	62.745	195.792	376.332
Comuni	58.722	21.075	42.150
TOTALE ATO	121.467	216.867	418.482

Tabella 12 - Bacini di utenza della fognatura pre-esistente

Bacini di utenza della depurazione

Servizio depurazione	Superficie (ha)	Abitanti residenti	Abitanti residenti e fluttuanti
Rivieracqua	62.208	195.066	352.899
Comuni	59.259	21801	65.583
TOTALE ATO	121.467	216.867	418.482

Tabella 13 - Bacini di utenza della depurazione pre-esistente

Alla data di rilascio della presente relazione, escludendo le gestioni salvaguardate (n. 26 Comuni), la situazione di gestione del SII sul territorio che sarà oggetto di affidamento è la seguente:

Comune	Acquedotto	Fognatura	Depurazione
1 ANDORA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
2 BADALUCCO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
3 BORDIGHERA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
4 BORGHETTO D'ARROSCIA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
5 CAMPOROSSO	Subentro previsto nel 2025 (ex Irete)	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
6 CARPASIO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
7 CASTELLARO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
8 CERIANA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
9 CERVO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
10 CHIUSAVECCHIA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
11 CIPRESSA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
12 CIVEZZA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
13 COSTARAINERA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA

Comune	Acquedotto	Fognatura	Depurazione
14	DIANO ARETINO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
15	DIANO CASTELLO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
16	DIANO MARINA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
17	DIANO SAN PIETRO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
18	DOLCEACQUA	Subentro previsto nel 2025 (ex Ireti)	RIVIERACQUA
19	DOLCEDO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
20	IMPERIA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
21	ISOLABONA	Subentro previsto nel 2025 (ex Ireti)	RIVIERACQUA
22	MONTALTO LIGURE	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
23	OSPEDALETTI	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
24	PERINALDO	Subentro previsto nel 2025 (ex Ireti)	RIVIERACQUA
25	PIEVE DI TECO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
26	PONTEDASSIO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
27	PORNASSIO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
28	RIVA LIGURE	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
29	SAN BARTOLOMEO AL MARE	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
30	SANREMO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
31	SANTO STEFANO AL MARE	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
32	SAN BIAGO DELLA CIMA	Subentro previsto nel 2025 (ex Ireti)	RIVIERACQUA
33	SEBORGIA	Subentro previsto nel 2025 (ex Ireti)	RIVIERACQUA
34	SOLDANO	Subentro previsto nel 2025 (ex Ireti)	RIVIERACQUA
35	STELLANELLO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
36	TAGGIA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
37	TERZORIO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
38	TESTICO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
39	VALLEBONA	Subentro previsto nel 2025 (ex Ireti)	RIVIERACQUA
40	VALLECROSIA	Subentro previsto nel 2025 (ex Ireti)	RIVIERACQUA
41	VENTIMIGLIA	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
42	VESSALICO	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA
43	VILLA FARALDI	RIVIERACQUA	RIVIERACQUA

Tabella 14 - Situazione di gestione del SII oggetto di affidamento

Come si evince dalle tabelle che precedono, la maggior parte dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione all'interno dell'ATO idrico di Imperia sono gestiti da Rivieracqua, nella sua qualità di Gestore Unico.

Criticità economiche-finanziarie

Rivieracqua, nel mese di agosto 2022, è stata trasformata da società consortile per azioni a società per azioni.

Essa ha operato secondo il modello del c.d. in-house providing, soggetta al controllo tecnico esterno della Provincia di Imperia, che quest'ultima svolge nella sua qualità di Ente di Governo d'Ambito ("EGA").

L'assunzione della gestione unitaria del SII dell'ATO Ovest Provincia di Imperia in capo a Rivieracqua è stata caratterizzata da un articolato e graduale processo che ha accumulato, almeno inizialmente, notevoli ritardi.

I ritardi nel completamento del processo, insieme alla necessità di assicurare l'erogazione di un servizio essenziale, hanno costretto la Società a dotarsi di una propria struttura tecnica e amministrativa per provvedere

alla gestione del SII. Ciò ha comportato per la Società non solo l'insorgere di costi indiretti per i quali non era prevista alcuna copertura né dalle tariffe né dalle convenzioni stipulate con i Comuni soci, ma anche una serie di ritardi e/o inefficienze della bollettazione con evidenti ripercussioni sull'incasso dei crediti della Società.

A tali ritardi, si sono aggiunti ulteriori criticità tipiche di una gestione totalmente pubblica e così sintetizzabili:

- 1) **insufficiente capitalizzazione iniziale della Società:** il capitale sociale di Rivieracqua versato all'atto della sua costituzione era insufficiente rispetto agli interventi che tale Società avrebbe dovuto effettuare per la gestione del SII;
- 2) **inadeguatezza delle tariffe del SII:** come riportato anche nelle convenzioni stipulate tra Rivieracqua e ciascun Comune Socio, le tariffe transitorie del SII non hanno permesso di assicurare l'obiettivo stabilito da ARERA del cd. Full cost recovery, secondo cui la tariffa del SII deve assicurare l'integrale copertura dei costi di gestione e di investimento, secondo il principio del totale recupero dei costi e del "chi inquina paga" di cui all'art. 9 della Direttiva 60/2000/CE;
- 3) **problematiche relative ai rapporti economico-finanziari con i Comuni soci e con i c.d. "gestori cessati".** I Comuni soci di Rivieracqua hanno progressivamente conferito alla Società i rispettivi comparti del SII Tale conferimento non è stato, però, operato con la pianificazione finanziaria che sarebbe stata invece necessaria. In particolare, sono sorte due tipologie di problematiche: operatività degli impianti conferiti e oneri economico-finanziari.

Con riferimento al primo profilo, occorre sottolineare che, al momento del conferimento in Rivieracqua dei rispettivi comparti del SII da parte di ciascuno dei Comuni soci, non siano stati predisposti, nella massima parte dei casi, né un verbale di consegna né un inventario iniziale. Rivieracqua si è pertanto trovata a gestire impianti e reti acquisiti senza formali passaggi di consegne e in condizioni di esercizio spesso precarie. Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, la Società ha reperito le risorse dalla bollettazione nei confronti degli utenti. Per quanto attiene alle manutenzioni e adeguamenti straordinari, la Società non ha potuto fare a meno di sostenere spese non programmate e tuttavia essenziali per poter proseguire nello svolgimento della propria attività. La situazione di assenza di programmazione ha portato il gestore a ricorrere ad intervenire con procedure di urgenza al fine di garantire la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente e la qualità delle acque erogate.

Le spese sostenute dalla Società per i predetti interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento straordinario, pur non previste in un piano programmatico, avrebbero dovuto, in base alle convenzioni stipulate tra Rivieracqua e i Comuni soci, essere a carico di questi ultimi. Non tutti i Comuni soci, tuttavia, hanno provveduto al riconoscimento di tali spese.

Con riferimento agli oneri economico-finanziari, occorre evidenziare che tutte le gestioni comunali del SII in cui è subentrata Rivieracqua risultavano in perdita. In ragione di ciò, i Comuni soci si erano inizialmente impegnati, in forza delle convenzioni sottoscritte con Rivieracqua, a versare a tale Società, per tutto il periodo transitorio sino all'adozione della tariffa unica di ambito, l'importo necessario agli sbilanci economico-finanziari storici. Tale impegno non è stato puntuale anche in termini di importi effettivamente versati dai Comuni soci rispetto allo sbilancio storico. Rivieracqua ha anche dovuto affrontare le ulteriori difficoltà derivanti dai meccanismi di rendicontazione consuntiva previsti dalle convenzioni sottoscritte con i Comuni soci, meccanismo che per sua stessa natura crea un differimento temporale tra il momento in cui i costi sono sostenuti dal gestore e il momento in cui lo sbilancio viene coperto da parte del Comune socio.

Inoltre, non va omissis di evidenziare come sulle criticità economiche-finanziarie della gestione abbia influito il **peggioramento del contesto macro-economico** e il conseguente aumento dei costi dell'energia, che hanno acuito una situazione di forte tensione finanziaria. Nel costo del biennio 2021-2022, i costi di energia elettrica sono aumentati notevolmente, determinando uno squilibrio economico che comportato un aumento

dell'indebitamento verso i fornitori di energia.

Per far fronte a tale situazione di crisi, Rivieracqua, a luglio 2018, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. L.F. e riservandosi di presentare la proposta, il piano di concordato e l'ulteriore documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F. nel termine concesso dal Tribunale di Imperia. A novembre 2021, il Tribunale di Imperia, rilevate talune criticità in ordine alla durata complessiva della procedura, ha revocato l'ammissione di Rivieracqua alla procedura di concordato preventivo, evidenziando come la Società abbia *“nel tempo indubbiamente migliorato la sua posizione complessiva”* e, di conseguenza, abbia *“la possibilità di risolvere la sua situazione critica ricorrendo ai vari strumenti che l'ordinamento ha predisposto, continuando quindi la sua attività”*.

La Società si è quindi adoperata al fine di individuare uno strumento di ristrutturazione del proprio indebitamento alternativo rispetto alla procedura di concordato preventivo di cui si è detto, elaborando tutti i documenti all'uopo richiesti. Sulla scorta di tale impostazione, Rivieracqua ha quindi intrapreso una serie di trattative con i propri creditori.

Nelle more della sottoscrizione del c.d. fascio di accordi di ristrutturazione, si sono verificati una serie di significativi eventi esogeni e indipendenti dalla Società che hanno determinato la necessità di procedere ad un aggiornamento del piano d'ambito, e, conseguentemente, ad una revisione degli assunti (in primis, economico-finanziari) posti alla base del piano economico-industriale sottostante l'operazione di ristrutturazione con conseguente impossibilità per la Società di addivenire alla sottoscrizione e deposito del “fascio” di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui si è detto nel termine preventivato.

Gli eventi sopraggiunti riguardano (i) i mutamenti del contesto macroeconomico che si sono verificati nel corso di tutto l'anno 2022 e che hanno comportato la necessità di apportare una serie di modifiche e di aggiornamenti al piano d'ambito e al piano di ristrutturazione della Società, nonché (ii) la sostituzione del Commissario ad acta precedentemente nominato dalla Regione.

Alla luce di tali avvenimenti (che hanno rallentato il percorso di risanamento di Rivieracqua), e nell'ottica del mantenimento della continuità aziendale, a maggio 2023 la Società ha presentato istanza ex art. 19 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss. mm. ii. (il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII) per la nomina di un esperto al fine di accedere all'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Contestualmente al deposito della predetta istanza, Rivieracqua ha chiesto la concessione delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 CCII con efficacia “erga omnes”; misure che sono state, dapprima confermate dal Tribunale di Imperia con provvedimento in data 29 giugno 2023, e, successivamente, prorogate, su istanza di Rivieracqua, con provvedimento del 3 novembre 2023, sino al 26 gennaio 2024 e successivamente si al 30.06.2024, con provvedimento del 26 aprile 2024.

Al 30/09/2023, l'ammontare dei debiti oggetto della procedura di composizione della crisi risulta:

Classi	€/000
Classe 1 - Fornitori di beni e servizi	16.345
Classe 2 - Indennizzi gestori cessati	18.310
Classe 3 - Banca privilegiata	3.053
Classe 4 - Comuni e altri enti locali	11.754
Classe 5 - Fornitori energia	32.132
Totale	81.594

Tabella 15 - Debiti Rivieracqua oggetto della procedura di composizione della crisi

Con sentenza Rep. n. 10/2024 del 24/06/2024 il Tribunale di Imperia, Sezione civile – fallimentare ha omologato “gli accordi di ristrutturazione conclusi da Rivieracqua s.p.a, con estensione degli effetti nei confronti dei creditori non aderenti (identificati ai docc. 19, 21, 22 e 24 del ricorso) appartenenti alle seguenti categorie: Classe 1 “Fornitori di beni e servizi”; b) Classe 2 “Indennizzi gestori cessati”; d) Classe 4 “Comuni e altri enti locali”; e) Classe 5 “Fornitori di energia”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 CCII”.

Qualità del servizio e investimenti

Rivieracqua si è ritrovata a gestire, soprattutto nel corso del 2021, un sistema estremamente eterogeneo, ereditato dalle varie realtà preesistenti, società o comuni. Come riportato nel Piano d'Ambito, tale sistema presenta svariate criticità e problematiche ed è dotato di tecnologie ed impiantistiche disomogenee e di incompleta estensione degli aspetti informatizzati della gestione.

Pertanto, si manifesta l'assoluta necessità di ricorrere a significativi investimenti nel rinnovo degli impianti, spesso obsoleti, sia per una necessaria omogeneizzazione della componentistica sia per una estensione e uniformizzazione dei sistemi informatici gestionali.

L'eccessiva frammentazione della realtà gestionale pre-esistente e i bassi investimenti della precedente gestione non hanno consentito di sistematizzare, rinnovare, standardizzare e omogeneizzare il complesso impiantistico gestito secondo criteri moderni di innovazione e dematerializzazione.

Inoltre, non è stato possibile, finora, la realizzazione degli interventi idonei a garantire il superamento delle criticità depurative oggetto di procedure d'infrazione, nonché delle situazioni di crisi idrica.

In particolare, la gestione pre-esistente non è riuscita a conseguire obiettivi significativi di riduzione delle dispersioni idriche, nonché a superare le criticità depurative, sia dal punto di vista del collettamento fognario che dal punto di vista del trattamento idoneo.

La situazione complessiva dell'ATO Ovest Provincia di Imperia trova elevate criticità nella obsolescenza delle reti con necessità di realizzazione di opere strategiche strutturali finalizzate alla riduzione delle perdite di rete con conseguente necessità di importanti finanziamenti.

La scarsa manutenzione in passato realizzata ha determinato delle criticità sulle condotte adduttrici del c.d. sistema Roja che rappresenta l'investimento centrale e più rilevante, proprio al fine di superare le oggettive criticità che stanno compromettendo la sicurezza del sistema, tanto sul versante di Levante che su quello di Ponente della Provincia, e rischiando di condannare il territorio ad un disservizio costante e fortemente deleterio anche per la sua vocazione turistica.

I bassi investimenti finora realizzati hanno generato una grave criticità in ordine alla mancanza di buona parte di scarichi a mare di emergenza nei sollevamenti, in particolare in quelli che adducono i reflui ai collettori principali posti lungo la fascia costiera. Infatti, in caso di interruzioni del servizio per guasti o mancanza di energia elettrica, si verificano sversamenti dei liquami sia in aree urbanizzate, sia nelle difese d'acqua o rii adiacenti i sollevamenti stessi.

Infine, dall'analisi dei sistemi di depurazione in essere si evidenzia una condizione di diffusa criticità del servizio derivante dai ritardi accumulati nella realizzazione dell'impianto di Imperia e nel complessivo riassetto del Levante Imperiese; dalla lentezza con cui procede il completamento degli allacci dei Comuni della Vallecrosia al depuratore omonimo; dall'alto frazionamento dei piccoli impianti, bisognosi di interventi di adeguamento e manutenzione; dall'età media delle strutture e le esigenze di potenziamento. Tali criticità sono supportate dall'evidenza della performance di qualità tecnica già sopra riportata alla precedente sezione B paragrafo "I livelli di qualità tecnica (RQTI)".

A supporto di quanto finora argomentato, si riporta il dato degli investimenti realizzati da Rivieracqua nel triennio 2021/2023, da cui si evince che, ad eccezione per l'anno 2023, il livello degli investimenti complessivi che comprendono anche asset non rientranti tra le opere del SII, a lordo o netto contributi, è stato molto inferiore alla media nazionale di 64 euro/abitante raggiunto nel 2022 su altri territori nazionali, e di quello europeo di 82 euro/abitante⁴.

⁴ Fonte: Utilitalia - Notizia | Acqua, investimenti per 64 euro a testa.

Categoria	Contributi anno 2021	Investimenti esclusi contributi anno 2021	Contributi anno 2022	Investimenti esclusi contributi anno 2022	Contributi anno 2023	Investimenti esclusi contributi anno 2023
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali		62.205,75 €		10.393,10 €	0,00 €	1.019.704,28 €
Altri impianti - Comuni		22.797,15 €		6.138,80 €	0,00 €	3.400,00 €
Automezzi e autovetture		140.034,08 €		334.083,80 €	0,00 €	334.651,95 €
Beni ammortizzati nell'anno		19.641,50 €		23.906,02 €	0,00 €	37.846,25 €
Condotte di acquedotto		79.343,41 €		145.789,12 €	1.881.666,08 €	2.508.143,90 €
Condotte di fognatura	7.338,47 €	549.034,02 €	89.743,81 €	796.672,19 €	0,00 €	1.572.808,87 €
Costruzioni leggere					0,00 €	350,00 €
Fabbricati industriali		22.843,38 €				
Fabbricati non industriali					0,00 €	46.793,00 €
Gruppi di misura					0,00 €	18.688,40 €
Immobilizzazioni immateriali in corso	19.830,00 €	0,00 €	268.204,43 €	0,00 €	42.173,00 €	0,00 €
Immobilizzazioni materiali in corso			2.621.458,75 €	0,00 €	13.563.038,60 €	0,00 €
Impianti di depurazione		139.068,86 €		556.641,60 €	0,00 €	1.240.565,96 €
Impianti di potabilizzazione				8.640,08 €	0,00 €	14.351,65 €
Impianti di sollevamento e pompaggio Acquedotto		56.535,26 €		227.041,62 €	0,00 €	514.074,93 €
Impianti di sollevamento e pompaggio Depurazione				2.550,05 €	0,00 €	
Impianti di sollevamento e pompaggio Fognatura	18.304,23 €	275.622,27 €	37.371,68 €	277.411,35 €	0,00 €	205.780,65 €
Laboratori ed attrezzature		12.274,49 €		30.664,92 €	0,00 €	27.814,28 €
Manutenzioni straordinarie		15.450,00 €			0,00 €	
Opere idrauliche fisse Acquedotto				26.131,23 €	0,00 €	17.251,79 €
Serbatoi					0,00 €	15.847,17 €
Sistemi informativi		204.801,55 €		466.872,27 €	0,00 €	363.267,64 €
Sistemi informativi di acquedotto		9.700,00 €			0,00 €	2.500,00 €
Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto		15.718,08 €	840,00 €	9.802,66 €	0,00 €	2.487,39 €
	45.472,70 €	1.625.069,81 €	3.017.618,67 €	2.922.738,81 €	15.486.877,68 €	7.946.328,11 €
Abitanti residenti serviti da Rivieracqua (dati ISTAT)	178.667	178.667	190.628	190.628	190.723	190.723
Importo investimento per abitante/residente	0,25	9,10	15,83	15,33	81,20	41,66

Tabella 16 - Investimenti di Rivieracqua 2021-2023

Con la nuova gestione a mezzo di società mista pubblico-privata, si prevede un incremento degli investimenti pro-capite come riportato di seguito (investimenti da Pdl annui compreso i contributi pubblici, rapportati al nr. 206.941 abitanti serviti):

Anni	Investimenti compreso contributi pubblici €/ab
2024	122,40
2025	128,80
2026	50,75
2027	36,00
2028	34,31
2029	41,07
2030	40,59
2031	40,59
2032	40,59
2033	39,14
2034	39,14
2035	34,79
2036	34,79
2037	34,79
2038	34,79
2039	34,79
2040	34,79
2041	34,31
2042	34,31
Media €/ab	46,88

Tabella 17 - Investimenti di Rivieracqua in forma mista 2024-2042 €/ab

L'incremento degli investimenti medi euro/abitante è possibile a seguito delle opportune anticipazioni del socio privato che consentono di finanziare la realizzazione delle opere prima del recupero in tariffa del loro costo, e mediante l'accesso a fondi pubblici.

Implicazioni per l'ente locale e per gli utenti

Con riferimento alle implicazioni per l'Ente locale appare opportuno richiamare le previsioni normative di carattere finanziario sulle società partecipate dalle amministrazioni locali. L'art. 21, del D.lgs. 175/2016 e smi, stabilisce in caso di risultato di esercizio negativo delle società a partecipazione pubblica specifici adempimenti da effettuare nell'anno successivo a quello di riferimento distinguendo tra le amministrazioni locali che adottano la contabilità finanziaria da quelle che adottano la contabilità civilista. Le prime, accantonano in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata se il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.

A tale implicazione, si aggiungono le previsioni di cui all'art. 14 ultimo comma del richiamato D.lgs. 175/2016.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata dell'affidamento è pari a 18 anni, in linea con quanto previsto dall'art. 151 del D.lgs. 152/2006 il quale, al comma 2 lett. b) stabilisce che la durata dell'affidamento del servizio idrico integrato, non è superiore, appunto, a trenta anni.

Allo stesso modo, lo statuto societario, all'art. 3, prevede che la durata della società è fino al 13.11.2042 coerentemente all'art. 17 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dedicato alle società miste. Esso, ai commi 2 e 3, prevede che il bando di gara specifichi, tra l'altro, che la durata della partecipazione privata alla società mista non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione.

Si ritiene che la durata dell'affidamento prevista, dal 12/12/2024 al 13/11/2042, sia coerente con la significativa entità di investimenti da realizzare e l'attribuzione di compiti operativi al socio privato ad essi attinenti. Tale durata rende appetibile la gara in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'intero periodo di affidamento, consentendo il totale pagamento del debito per nuovi finanziamenti e determina un valore residuo stimato di fine concessione al 2042 pari a euro 49.555.413.

Tale valore è puramente indicativo in quanto è determinato sulla base delle ipotesi alla base del PEF. L'ammontare effettivo del valore residuo di fine concessione sarà determinato all'esito della procedura di gara e in relazione all'effettivo andamento della gestione secondo la metodologia ARERA protempore vigente.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano economico-finanziario

La presente sezione è dedicata alla descrizione delle previsioni, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti relativi alla gestione del SII da parte della società mista Rivieracqua.

Ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., *“Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”*.

Il Piano economico finanziario (PEF) si compone quindi dei seguenti tre prospetti:

- il conto economico, che evidenzia l'andamento dei valori prodotti e consumati dal gestore al fine di verificare la capacità di sopravvivere nel tempo, attraverso una gestione efficace ed efficiente e la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi;
- lo stato patrimoniale, che evidenzia la sostenibilità del patrimonio aziendale mettendo a confronto gli impegni e le fonti in esso presenti e la corretta correlazione fra i tempi di restituzione delle risorse acquisite e degli investimenti effettuati piano finanziari;
- il piano/rendiconto finanziario che evidenzia le entrate e le uscite che si verificheranno negli anni di durata dell'affidamento al fine di valutarne la capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti.

Gli elaborati del Piano Economico Finanziario (PEF) sono stati predisposti e approvati con Decreto del Commissario ad Acta n. 18 del 03/07/2024, congiuntamente alla predisposizione tariffaria relativa al quarto periodo regolatorio 2024-2029 elaborata secondo il metodo tariffario idrico MTI-4 approvato con Deliberazione ARERA 639/2023/r/idr del 28/12/2023.

Si premette che il PEF è stato elaborato per il periodo 2024-2042 considerando annualità piene di gestione per opportunità di calcolo. Alla luce della tempistica entro cui dovrà concludersi la procedura di affidamento del servizio, così come da ultimo richiamata nella richiamata sentenza di omologa del Tribunale di Imperia del 24/06/2024 rep. 10/2024, si specifica che l'avvio della gestione da parte della società mista decorrerà dal 12/12/2024. Pertanto, nel rispetto delle tempistiche anzidette, le risultanze economiche, patrimoniali e finanziarie per l'anno 2024 dovranno essere intese pro-quota rispetto alla data di effettivo avvio della gestione unica. Con riferimento agli investimenti per l'esercizio 2024, si precisa che gli interventi in capo al socio privato riguarderanno i soli non già avviati da Rivieracqua al 31/12/2024, che saranno portati a termine a cura della stessa Rivieracqua.

Il perimetro di gestione su cui è stato sviluppato il PEF interessa nr. 43 Comuni così come dettagliati nella sezione D3 della presente relazione. Il perimetro di gestione è stato oggetto di una graduale integrazione come di seguito dettagliato:

- 2IRETEGAS, AIGA, SECOM e AMAT a partire dal 2021;
- AMAIE e Comune di Bordighera dal 2022 con riferimento all'acquedotto e alla fognatura;
- Comune di Bordighera nel 2024 con riferimento al servizio depurazione;
- Ireti Spa, con riferimento all'acquedotto nel 2025 sia relativamente ai comuni salvaguardati (Camporosso, Isolabona, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano, Vallenona) che a quelli decaduti (Ventimiglia, Vallecrosia, Dolceacqua, Seborga).

Il PEF è scaturito dalla previsione di un **modello organizzativo improntato sui principi di efficienza, economicità ed efficacia della gestione ed è stato predisposto a valori costanti**, prescindendo quindi dagli incrementi connessi alla componente dell'inflazione.

Esso è stato predisposto nella ipotesi di continuità della gestione di Rivieracqua e del relativo percorso di aggregazione gestionale sopra indicato nonché della previsione di trasformazione societaria, da *in house* a società mista.

A riguardo, si segnala, nello specifico che nel 2024 è previsto un **aumento di capitale** per effetto di:

- conversione di parte del credito AMAT per valore residuo in Aumento di capitale per un importo di 5.500.000,50 euro;
- conversione del credito AMAIE per valore residuo in Aumento di capitale sociale per un importo di 4.234.622,49 euro;
- aumento di capitale sociale da parte dei comuni non salvaguardati per un importo di 4,50 euro;
- aumento capitale socio privato per un importo di 9.252.208,50, ovviamente subordinato all'esito della gara a doppio oggetto;
- versamento per aumento di capitale sociale non convertito nel 2016 per un importo di 40.021,50 euro.

È inoltre previsto un apporto del socio privato a riserva sovrapprezzo azioni di 11.531.725,39 euro e a ripianamento perdite per 9.216.066,11 euro.

Ulteriore elemento a base del PEF **l'acquisizione di un finanziamento da parte del socio privato**. Nello specifico nel 2024 è prevista l'erogazione di un finanziamento da parte del socio privato individuato mediante gara per un importo complessivo di 10.000.000 di euro ad un tasso di interesse del 5%, il cui rimborso è previsto interamente entro il 2040.

Il PEF è stato elaborato sulla base dei seguenti dati di partenza:

- bilancio dell'anno 2022 regolarmente approvato da Rivieracqua, bilancio consuntivo 2023 e budget 2024;
- stima dei dati economici per le ex gestioni IRETI;
- valori residui delle gestioni uscenti come approvati con provvedimenti del Commissario ad Acta dell'ATO Ovest Imperia: nel 2021 AMAT, 2iRetegas, AIGA, SECOM e nel 2022 AMAIE⁵;
- piano tariffario elaborato in applicazione della Deliberazione ARERA 369/2023/R/idr (MTI-4);
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui alla procedura descritta nella sezione D3 della presente relazione secondo le tempistiche e percentuali degli accordi medesimi riportate nel prosieguo della relazione.

Per la determinazione delle voci del Valore della produzione, e più segnatamente per i ricavi delle vendite e delle prestazioni, è stato applicato il metodo MTI-4 sulla base dei dati 2022-2023 di Rivieracqua ai fini della determinazione del VRG. Riguardo ad Ireti il valore inserito nel piano è il risultato di una stima che dovrà essere oggetto di revisione nel momento in cui si concretizzerà l'ingresso del gestore unico nella gestione di Ireti.

Relativamente ai costi, partendo dai dati di bilancio 2023 e budget 2024 di Rivieracqua e dalle stime per le ex gestioni Ireti, le previsioni di PEF tengono conto di opportune ipotesi di efficientamento conseguenti alla realizzazione degli investimenti previsti e all'efficientamento della gestione sottesa al modello organizzativo ipotizzato.

E.1.1 – Conto economico

Il conto economico è stato costruito negli anni di piano a partire dai dati conseguiti dalla società Rivieracqua

⁵ Decreto n. 2 del 10/01/2022, Decreto n. 4 del 01/04/2021, Decreto n. 5 del 01/04/2021, Decreto n. 6 del 01/04/2021, Decreto n. 12 del 26/07/2021, Decreto n. 14 del 13/09/2021, Decreto n. 17 del 30/11/2021, Decreto n. 18 del 01/12/2021, Decreto n. 19 del 02/12/2021 e Decreto n. 2 del 10/01/2022.

nel 2022 e nel 2023, opportunamente integrati con i dati del budget previsionale predisposto dalla società per il 2024 e degli effetti dei processi di aggregazione gestionale.

Si riporta di seguito il commento alle principali voci di conto economico.

Il Valore della produzione

Il Valore della produzione è composto dalle seguenti voci:

- ricavi dalle vendite e dalle prestazioni;
- altri ricavi.

I **ricavi dalle vendite e dalle prestazioni** corrispondono al VRG determinato dall'EGATO secondo la metodologia di cui alla Deliberazione ARERA 639/2023/R/Idr (MTI-4). Per i dettagli di calcolo si rinvia alla Relazione di accompagnamento – Predisposizione tariffaria MTI-4 approvata con provvedimento del Commissario ad Acta n. 18 del 03/07/2024.

Nello specifico, il VRG è sviluppato entro il cap di incremento tariffario consentito dal posizionamento nel VI schema regolatorio previsto dalla citata Deliberazione Arera 639/2023/R/idr. In particolare, si è tenuto conto dell'ingresso dei Comuni ex Ireti anche sul fronte della determinazione dei costi ammissibili prevedendo un aggiornamento degli Opnew inseriti nella manovra tariffaria per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) e integrando il calcolo degli OPEXal con i dati relativi ai territori oggetto di acquisizione.

Non si è fatto ricorso all'ammortamento finanziario.

La valorizzazione della componente FNI è avvenuta secondo il parametro ψ pari a 0,7 inferiore a valore massimo ammissibile.

L'EGATO, al fine di mitigare l'impatto delle tariffe sull'utenza e di garantire comunque l'equilibrio economico-finanziario della gestione interessata, presenta istanza di rinvio del recupero dei conguagli residui per 4.231.611 euro oltre il periodo regolatorio. Come previsto nel PEF approvato, il recupero integrale di tale importo avverrà nelle tariffe dell'anno 2030.

A seguito delle previsioni di cui sopra, la valorizzazione delle singole componenti tariffarie indicata nella modulazione tariffaria è la seguente:

Anno	VRGa	Opexa	Capexa	FoNIa	RCaTOT	ERCa
2024	46.150.281	39.672.902	4.624.100	1.390.779	130.000	332.500
2025	53.659.393	47.826.773	6.421.826	-	-824.226	235.020
2026	58.998.502	46.326.704	5.832.613	1.754.014	4.258.755	826.414
2027	62.798.113	46.320.704	4.806.010	3.791.331	5.792.423	2.087.645
2028	63.959.365	46.259.633	6.444.596	3.487.590	5.970.525	1.797.021
2029	64.025.244	46.259.633	6.207.558	3.993.150	5.526.638	2.038.265
2030	58.556.950	46.228.604	5.810.099	4.189.394		2.328.852
2031	58.802.803	46.227.091	5.668.360	4.214.869		2.692.483
2032	58.160.394	46.222.735	5.340.022	4.041.984		2.555.653
2033	58.139.069	46.222.735	5.343.587	4.049.251		2.523.495
2034	58.401.446	46.222.735	5.718.755	4.165.098		2.294.857
2035	57.935.016	45.862.733	6.073.714	4.019.707		1.978.861
2036	58.313.740	45.845.098	6.378.655	4.266.133		1.823.853
2037	58.236.206	45.842.400	6.478.983	4.237.640		1.677.182
2038	58.185.561	45.842.400	6.566.211	4.312.609		1.464.340
2039	58.012.861	45.842.401	6.633.544	4.346.827		1.190.089
2040	57.643.680	45.837.952	6.281.856	4.366.913		1.156.958
2041	57.463.129	45.837.952	6.074.738	4.424.440		1.125.998
2042	57.410.637	45.837.952	5.895.455	4.582.170		1.095.060

Tabella 18 – Valorizzazione delle componenti tariffarie 2024-2029

Ai fini del calcolo dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni negli anni 2026, 2027 e 2028 il VRG è stato ridotto del valore dei conguagli riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023 in quanto già ricompresi nei ricavi di competenza economica di detti esercizi. A partire dal 2025, nella determinazione del VRG è stato considerato anche il subentro di Rivieracqua nella gestione del servizio acquedotto in precedenza svolta da IRETI. Per il 2025, il VRG è stato ulteriormente ridotto del valore dei conguagli pregressi, dovuti a minori volumi, da riconoscere a IRETI in seguito all'aggregazione. Si precisa che, con riguardo ad Ireti, il valore inserito nel Piano è il risultato di una stima che sarà oggetto di revisione nel momento di effettivo ingresso di Rivieracqua nella gestione di Ireti.

Per il calcolo dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni è stato utilizzato il tool ARERA, per gli anni 2024-2029, e il tool di calcolo predisposto da ANEA (Associazione Nazionale degli Enti d'Ambito), per gli anni 2030-2042.

Si riportano di seguito i ricavi provenienti da tariffa evidenziati nel Valore della produzione per l'intero periodo del Piano di ambito.

Anno	Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni
2024	46.150.281
2025	53.659.393
2026	53.085.997
2027	61.418.865
2028	61.368.932
2029	64.025.244
2030	62.788.561
2031	58.802.803
2032	58.160.394
2033	58.139.069
2034	58.401.446
2035	57.935.016
2036	58.313.740
2037	58.236.206
2038	58.185.561
2039	58.012.861
2040	57.643.680
2041	57.463.129
2042	57.410.637

Tabella 19 – Ricavi tariffari 2024-2042

L'ulteriore componente del Valore della produzione, **altri ricavi**, afferisce alla componente legata ai contributi pubblici assentiti. In particolare tale voce tiene conto delle quote di risconto dei contributi pubblici per la realizzazione dell'infrastruttura Roja e di alcune opere fognarie e depurative.

I contributi pubblici sono stati contabilizzati secondo quanto previsto dall'OIC 16, trattandosi di contributi erogati per la realizzazione delle infrastrutture idriche⁶. Secondo tale principio sono iscritti nel conto economico gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni e fra gli altri ricavi, ricompresi nel Valore della produzione, la quota del contributo di competenza dell'anno.

I contributi inseriti nel piano a partire dal 2023 sono complessivamente pari a 47.470.277 euro e risultano così articolati nel PEF:

⁶ OIC 16 - Immobilizzazioni, principio contabile elaborato dall'Organismo Italiano di Contabilità.

- 6.853.255 euro nel 2023;
- 18.284.680 euro nel 2024;
- 18.255.200 euro nel 2025;
- 4.077.142 euro nel 2026.

A seguire si elencano i provvedimenti dei principali contributi assegnati:

Impegno	2024	2025	2026	Rif. provvedimento
PNRR - Masterplan Roja	11.000.000	3.650.000		Decreti del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.517 del 16/12/2021 e n.278 del 14/09/2022.
FSR acquedotto relining	203.280			D.G.R. 3 marzo 2023
Emergenza Idrica				
Manutenzione straordinaria Roja bis				
Interventi per acquifero Roja a Ventimiglia	200.000			O.C.D.P.C. 920/2020
Emergenza idrica - Diano Arentino	150.000			O.C.D.P.C. 970/2023
Docfap diga Tanarello e bacino Argentina				
PNRR - Riduzione perdite nelle reti di distribuzione (1)	1.694.400	13.555.200	1.695.150	Decreto Ministero Infrastrutture 6 maggio 2024 n. 203
Infrazione europea Andora, Depuratore San Bartolomeo, fognatura Imperia Ponente (FSR + Andora)	6.622.000			D.G.R. 3 marzo 2023 e Comune Andora Piano Ambito
Camino depuratore di Imperia	155.000			Comune Imperia
Interferenza con opere di messa in sicurezza torrente Argentina - Taggia				
Manutenzione straordinaria stazione di sollevamento S5 - Sanremo				
Manutenzione straordinaria stazione di sollevamento Sant'Anna - Diano M.				
Progetto per collegamento stazioni sollevamento Prino-Caramagna - Imperia				
Costruzione scarichi a mare emergenza - Sanremo				
Depuratore di Bordighera - sostituzione quadri elettrici	60.000			Comune Bordighera
Depuratore di Vallecrosia - costruzione scarico a mare				
Collegamenti con nuova tubazione stazioni Borgo Prino e Caramagna a Imperia				

Tabella 20 – Contributi pubblici

Si riporta di seguito, il dettaglio degli altri ricavi inseriti nel Conto economico:

Anno	Altri ricavi
2024	258.626,23
2025	263.626,23
2026	2.525.618,55
2027	2.611.140,94
2028	2.611.140,94
2029	2.611.140,94
2030	2.611.140,94
2031	1.594.410,94
2032	1.556.910,94
2033	1.556.910,94
2034	1.239.182,82
2035	1.239.182,82

Anno	Altri ricavi
2036	985.000,32
2037	983.768,81
2038	983.371,58
2039	983.371,58
2040	983.371,58
2041	983.371,58
2042	983.371,47

Tabella 21 – Altri ricavi 2024-2042

Nell'intero periodo di riferimento, il valore della produzione, determinato come sopra descritto, assume valori compresi fra i 46 e i 66 milioni annui:




Figura 1 – Composizione Valore della produzione 2024-2042

I costi di gestione

I costi di gestione comprendono:

- Costi operativi
- Costo del personale
- Ammortamenti e svalutazioni
- Oneri e proventi finanziari
- Oneri fiscali

L'elaborazione dei costi operativi si basa sui dati di Rivieracqua (bilancio 2023 e budget 2024) e sulle stime dei costi relativi alle ex gestioni Ireti. Le previsioni tengono conto di opportune ipotesi di efficientamento conseguenti alla realizzazione degli investimenti previsti e all'efficientamento della gestione sottesa al modello organizzativo ipotizzato nel Piano di ambito.

I **costi operativi** si articolano in:

- Costi per materie prime
- Variazione rimanenze materie prime
- Servizi
- Godimento beni di terzi
- Oneri diversi di gestione

I costi per materie prime riflettono le ipotesi sulle integrazioni del perimetro di gestione, con il subentro nelle

ex gestioni Ireti dal 2025. Successivamente essi sono stati mantenuti costanti fino alla fine dell'affidamento.

Relativamente ai costi per servizi, il costo della manutenzione ordinaria nel 2025 è stato efficientato del 5% rispetto alle previsioni da dato storico, e di un ulteriore 5% nel 2026, per un complessivo 10%. Tale riduzione di costo è riconducibile alla realizzazione degli interventi previsti relativamente al progetto c.d. "nuovo Roja".

I costi per godimento beni di terzi prevedono al loro interno, fra gli altri, i costi dei mutui da corrispondere ai Comuni per il pagamento, da parte di questi ultimi, delle rate ancora in essere dei mutui acquisiti prima dell'affidamento al gestore unico e i canoni di concessione demaniale che, per motivi prudenziali, sono stimati in misura pari a 300.000,00 euro, essendo attualmente in corso i procedimenti di perfezionamento delle autorizzazioni:

Anno	Canoni mutui Comuni
2024	603.396,76
2025	590.785,14
2026	590.785,14
2027	584.785,14
2028	523.713,64
2029	523.713,64
2030	492.685,42
2031	491.172,36
2032	486.816,40
2033	486.816,40
2034	486.816,40
2035	126.814,26
2036	109.179,44
2037	106.481,18
2038	106.481,18
2039	106.482,34
2040	102.033,30
2041	102.033,30
2042	102.033,30

Tabella 22 – Canoni dei mutui ancora in essere dei Comuni 2024-2042

Tra i costi della gestione complessivi è annoverato anche il costo di funzionamento dell'Ente di Governo dell'Ambito, così come determinato nel Tool tariffario.

Gli oneri diversi di gestione a partire dal 2025 sono ipotizzati costanti nel tempo e pari al valore della previsione del 2024 di Rivieracqua a cui sono stati aggiunti i costi relativi alla ex gestione Ireti. Gli oneri diversi di gestione comprendono anche il costo ARERA derivante dal Tool tariffario.

Nella tabella successiva è evidenziato l'andamento dei costi operativi nell'intero periodo di affidamento:

Anno	Materie prime	Servizi	Godimento beni di terzi	Oneri diversi di gestione
2024	2.444.830	22.388.636	1.157.378	425.158
2025	2.541.561	25.105.677	1.182.507	519.595
2026	2.541.561	24.893.694	1.182.507	519.595
2027	2.541.561	23.436.976	1.176.507	519.595
2028	2.541.561	23.436.976	1.115.436	519.595
2029	2.541.561	23.436.976	1.115.436	519.595

Anno	Materie prime	Servizi	Godimento beni di terzi	Oneri diversi di gestione
2030	2.541.561	23.436.976	1.084.408	519.595
2031	2.541.561	23.436.976	1.082.895	519.595
2032	2.541.561	23.436.976	1.078.539	519.595
2033	2.541.561	23.436.976	1.078.539	519.595
2034	2.541.561	23.436.976	1.078.539	519.595
2035	2.541.561	23.436.976	718.537	519.595
2036	2.541.561	23.436.976	700.902	519.595
2037	2.541.561	23.436.976	698.204	519.595
2038	2.541.561	23.436.976	698.204	519.595
2039	2.541.561	23.436.976	698.205	519.595
2040	2.541.561	23.436.976	693.756	519.595
2041	2.541.561	23.436.976	693.756	519.595
2042	2.541.561	23.436.976	693.756	519.595

Tabella 23 – Costi di gestione 2024-2042

L'andamento dei **costi del personale** tiene conto degli effetti delle aggregazioni delle gestioni, dell'incremento previsto dal CCNL e dell'evoluzione del modello organizzativo predisposto dalla Società, così come descritto nel modello organizzativo gestionale previsto nel Piano d'Ambito.

L'evoluzione del personale, a partire dal 2023, non prevede *turn over* per i posti vacanti in seguito ai pensionamenti. Tale scelta comporta una riduzione progressiva del numero di unità in forza e del conseguente costo iscritto a conto economico che, tuttavia è rivalutato per effetto dell'incremento retributivo riconducibile all'adeguamento nel tempo del CCNL. Anche il costo del personale, a partire dal 2025, considera, a fini prudenziali, la componente relativa alle ex gestioni Ireti. Tale valore dovrà essere rivisto al momento del subentro di Rivieracqua nella gestione del servizio di acquedotto condotta da Ireti, alla luce del personale che aderirà al trasferimento. Dal PEF risulta il seguente andamento del costo del personale:

Anno	Costo del personale	Rivalutazione/incremento salariale % annuo	Costo del personale post rivalutazioni	Numero di dipendenti
2024	11.081.679,78	0,00%	11.081.679,78	207
2025	10.667.498,05	1,50%	10.827.510,52	204
2026	10.295.816,83	1,50%	10.450.254,08	200
2027	10.097.563,57	1,50%	10.400.490,47	196
2028	9.664.180,14	1,50%	10.099.068,25	187
2029	9.289.816,56	1,50%	9.847.205,56	182
2030	8.960.856,49	0,50%	9.543.312,16	177
2031	8.645.283,44	0,50%	9.250.453,28	170
2032	8.207.294,57	0,50%	8.822.841,66	161
2033	7.744.099,50	0,50%	8.363.627,46	155
2034	7.744.099,50	0,50%	8.402.347,95	155
2035	7.744.099,50	0,50%	8.441.068,45	155
2036	7.744.099,50	0,50%	8.479.788,95	155
2037	7.744.099,50	0,50%	8.518.509,45	155
2038	7.744.099,50	0,50%	8.557.229,94	155
2039	7.744.099,50	0,50%	8.595.950,44	155
2040	7.744.099,50	0,50%	8.634.670,94	155

Anno	Costo del personale	Rivalutazione/incremento salariale % annuo	Costo del personale post rivalutazioni	Numero di dipendenti
2041	7.744.099,50	0,50%	8.673.391,44	155
2042	7.744.099,50	0,50%	8.712.111,93	155

Tabella 24 – Costo del personale Rivieracqua (in house) 2024-2042

L'evoluzione del costo del personale complessivo della nuova gestione è la seguente:

Anno	Personale	Salari e stipendi	Oneri sociali	Accantonamento TFR	Altri costi
2024	11.081.680	7.700.000	2.781.680	600.000	0
2025	11.419.402	8.070.795	2.724.202	582.873	41.532
2026	11.042.145	7.807.998	2.629.284	563.331	41.532
2027	10.992.381	7.773.332	2.616.763	560.753	41.532
2028	10.690.959	7.563.362	2.540.926	545.140	41.532
2029	10.439.097	7.387.914	2.477.557	532.093	41.532
2030	10.135.203	7.176.222	2.401.097	516.352	41.532
2031	9.842.344	6.972.217	2.327.414	501.181	41.532
2032	9.414.733	6.674.342	2.219.827	479.031	41.532
2033	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532
2034	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532
2035	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532
2036	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532
2037	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532
2038	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532
2039	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532
2040	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532
2041	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532
2042	8.955.518	6.354.454	2.104.289	455.244	41.532

Tabella 25 – Costi del personale complessivo della nuova gestione 2024-2042

Nel grafico successivo è evidenziato l'andamento dei costi operativi e del personale nell'intero periodo di affidamento:




Figura 2 – Composizione costi operativi e del personale 2024-2042

Gli **ammortamenti** sono determinati tenendo conto dei valori e delle tempistiche di investimento previste nel programma degli interventi:




Figura 3 – Andamento investimenti e contributi 2024-2042

A partire dal 2025, agli ammortamenti di Rivieracqua, comprensivi anche di quelli trasferiti dai gestori preesistenti AMAT, AIGA, AMAIE e SECOM, si aggiungono quelli di Ireti.

Sia per i nuovi investimenti che per quelli pregressi, ai fini del calcolo degli ammortamenti sono state applicate le vite utili previste dall'art 10.4 della Deliberazione ARERA 639/2023/R/Idr. Le stesse vite utili sono state adottate da Rivieracqua anche ai fini della redazione del bilancio di esercizio.

Si precisa che il valore degli ammortamenti inseriti nel PEF non corrispondono a quelli evidenziati nel Tool ANEA, utilizzato per la determinazione del VRG nell'intero periodo di affidamento. La differenza è dovuta al differente criterio con il quale sono considerati i cespiti dei gestori preesistenti. Nel Tool tariffario i cespiti sono stati inseriti mediante la stratificazione degli stessi negli anni della loro realizzazione, invece, nel PEF gli assetti dei precedenti gestori si considerano acquisiti al momento del trasferimento a Rivieracqua al valore indicato nella determinazione del valore residuo e successivamente ammortizzati alle aliquote previste da ARERA. Per quanto riguarda il valore dei cespiti di Ireti inseriti a partire dal 2025, gli stessi sono stimati sulla base delle informazioni al momento disponibili e dovranno essere oggetto di revisione al momento

dell'effettivo trasferimento a Rivieracqua.

	Macro indicatori	Categoria di immobilizzazioni	Vita utile
Acquedotto	M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40
	M1-M2-M3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40
	M1-M2	Serbatoi	40
	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8
	M3	Impianti di potabilizzazione	20
	M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12
	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10
	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5
	M1-M2-M3	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8
Fognatura	M4	Condotte fognarie	50
	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40
	M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40
	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8
	M4	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10
	M4	Sistemi informativi di fognatura	5
	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8
Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8
	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40
	M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	20
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	20
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20
	M5	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono- incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20
	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10
	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5
	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8
Comune	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti	20
	M3-M6	Laboratori e attrezzature	10
	MC1-MC2-M1-M2-M3- M4-M5-M6	Sistemi informativi	5
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Telecontrollo e teletrasmissione	8
	MC1-MC2- M1-M2- M3- M4-M5-M6	Autoveicoli - automezzi	5
	-	Terreni	-
	MC1-MC2	Fabbricati non industriali	40
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Fabbricati industriali	40
	-	Costruzioni leggere	20
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
	M3-M6-MC1-MC2	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

Tabella 26 – Vita utile per categoria di immobilizzazioni

Con riferimento alla determinazione del valore residuo delle gestioni uscenti, sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- valore contabile residuo per i cespiti relativi alle ex gestioni Ireti dei Comuni decaduti;

- valore residuo secondo quanto previsto dall' art. 31 Allegato A alla Deliberazione ARERA 639/2023/R/Idr per i cespiti relativi alle ex gestioni Ireti dei Comuni salvaguardati.

L'**accontamento al fondo svalutazione crediti** è stato calcolato sulla base di un tasso dello 0,5% a partire dal 2024 e per l'intero periodo di affidamento.

La perdita su crediti di ogni anno è stata stimata, a partire dal 2025, ad un valore pari al 2% del fatturato ed è stata iscritta nel conto economico al netto del fondo svalutazione crediti. Il 2% è stato ritenuto coerente con i valori storici conseguiti da Rivieracqua.

I **proventi finanziari**, al 2024, accolgono una sopravvenienza attiva di 8.032.917,43 euro per stralcio costo per energia elettrica (art.57 CCII). Lo stralcio è stato inserito tra i proventi finanziari secondo quanto previsto nelle elaborazioni del PEF.

Tra i proventi e **oneri finanziari** sono compresi:

- gli interessi sul valore medio del saldo di tesoreria annuo, determinato nel flusso di cassa prospettico, applicando un tasso interesse positivo dello 1% e negativo del 6%;
- gli interessi passivi, calcolati a partire dal 2024, ad un tasso del 5%, sull'anticipazione finanziaria del privato pari a 10.000.000 euro;
- gli interessi passivi da riconoscere alla banca Carige in seguito all'accollo dei mutui dei gestori preesistenti AMAIE e AMAT.

Il calcolo degli **oneri fiscali** è stato effettuato considerando:

- l'imposizione IRAP con una aliquota del 3,9% (ipotizzata costante negli anni) applicata sul reddito operativo;
- l'imposizione IRES con una aliquota del 24% applicata sul risultato ante imposte.

È previsto il recupero delle imposte differite (IRES) maturate in anni precedenti recuperate nel PEF fino ad esaurimento del credito.

Il Conto economico elaborato secondo le previsioni sopra dettagliate presenta per l'intero periodo della gestione un Margine Operativo Lordo e un risultato economico positivi dimostrando l'economicità della gestione:




Figura 4 – Andamento Margine Operativo Lordo - Risultato Operativo e Risultato Economico Netto 2024-2042

E.1.2 – Stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale è predisposto a partire dal Bilancio di esercizio di Rivieracqua del 2023, che già contiene gli effetti del subentro da parte di Rivieracqua nelle gestioni di AMAT, Amaie, Secom e 2Ireteg, con l’inserimento al 2025 dei valori dei cespiti delle ex gestioni Ireti.

Lo schema di Stato Patrimoniale prevede una sezione dedicata all’Attivo e una dedicata al Passivo e al Patrimonio netto.

L’**Attivo** si compone delle seguenti voci:

- immobilizzazioni, immateriali, materiali e finanziarie;
- rimanenze;
- crediti;
- disponibilità liquide;
- ratei e risconti.

Le immobilizzazioni materiali e immateriali comprendono le immobilizzazioni di Rivieracqua, i nuovi investimenti previsti nel programma degli interventi individuato nel piano d’ambito e i cespiti trasferiti da Ireti il cui valore è determinato secondo i criteri sopra indicati per la determinazione del valore residuo.

I cespiti trasferiti sono stati classificati nelle categorie previste da ARERA e su di essi è stato applicato l’ammortamento secondo le aliquote ARERA, come già descritto in precedenza.

Si riporta di seguito la valorizzazione delle categorie di cespiti trasferiti da Ireti, sia delle gestioni salvaguardate sia di quelle decadute. I valori dovranno essere oggetto di opportuno aggiornamento al momento dell’effettivo subentro:

Categoria	Importo
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	3.683,51
Altri impianti	52.816,62
Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	64.333,14
Autoveicoli	0,00
Autoveicoli - automezzi	73.997,27
Condotte di acquedotto	4.723.407,41
Condutture e opere idrauliche fisse	2.002.828,33
Costruzioni leggere	389,98
Fabbricati industriali	436.123,00
Fabbricati non industriali	0,00
Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	195.585,68
Gruppi di misura meccanici	67.292,75
Impianti di sollevamento e pompaggio	64.741,19
Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	517.053,52
Impianti di trattamento	899,88
Opere idrauliche fisse di acquedotto	227.654,50
Serbatoi	1.021.728,96
Sistemi informativi	173.825,81
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	30.999,94
Telecontrollo	1.777,29
Telecontrollo e teletrasmissione	781,81
Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	2.498,29
Terreni	17.903,69
Totale	9.680.322,58

Tabella 27 – Valore cespiti trasferiti da Ireti

Per completezza informativa, si riportano di seguito i valori dei cespiti in capo a Rivieracqua a seguito del trasferimento da parte dei gestori uscenti (2Iretegas, AIGA, AMAT, AMAIE, SECOM) con l'indicazione dell'anno in cui gli stessi sono stati iscritti nel bilancio societario. Detti valori sono stati stimati al valore contabile in quanto trattasi di gestioni cessate, non conformi alla normativa protempore vigente, secondo quanto indicato dall'Ente di Governo D'Ambito.

I cespiti di 2IRETEGAS considerati dal 2021 comprendono gli elementi di cui alla tabella successiva, per un totale di 1.208.046,68:

Categoria	Importo
Altri impianti - Comuni	133.675,39
Condotte di acquedotto	805.986,61
Gruppi di misura	40.810,07
Impianti di sollevamento e pompaggio Acquedotto	211.873,76
Serbatoi	2.115,77
Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	13.585,08
Totale	1.208.046,68

Tabella 28 – Valore cespiti trasferiti da 2IRETEGAS

I cespiti di AIGA considerati dal 2021 comprendono gli elementi di cui alla tabella successiva per un totale di 2.199.000,96:

Categoria	Importo
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	43.497,59
Altri impianti - Comuni	50.181,10
Automezzi e autovetture	50.053,62
Condotte di acquedotto	1.619.921,80
Gruppi di misura	2.406,40
Impianti di depurazione	184.161,27
Impianti di sollevamento e pompaggio Acquedotto	225.563,85
Laboratori ed attrezzature	779,23
Serbatoi	22.097,34
Sistemi informativi	338,76
Totale	2.199.000,96

Tabella 29 – Valore cespiti trasferiti da AIGA

I cespiti di AMAT considerati dal 2021 comprendono gli elementi di cui alla tabella successiva, per un totale di 9.974.200,86:

Categoria	Importo
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	14.968,35
Altri impianti - Comuni	216.701,00
Automezzi e autovetture	8.479,56
Condotte di acquedotto	5.589.420,81
Condotte di fognatura	551.250,27
Costruzioni leggere	2.665,90
Fabbricati industriali	48.123,38
Fabbricati non industriali	2.413.236,49
Gruppi di misura	176.492,01
Immobilizzazioni immateriali in corso	12.018,20
Impianti di potabilizzazione	43.226,99

Categoria	Importo
Impianti di sollevamento e pompaggio Acquedotto	84.896,42
Impianti di sollevamento e pompaggio Fognatura	154.174,28
Laboratori ed attrezzature	42.983,97
Opere idrauliche fisse Acquedotto	149.121,57
Serbatoi	132.000,59
Sistemi informativi di acquedotto	570,00
Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	42.523,85
Terreni	291.347,22
Totale	9.974.200,86

Tabella 30 – Valore cespiti trasferiti da AMAT

I cespiti di AMAIE considerati dal 2022 comprendono gli elementi di cui alla tabella successiva, per un totale di 12.129.556,87:

Categoria	Importo
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	6.482,32
Altri impianti - Comuni	223.554,40
Automezzi e autovetture	83.689,74
Condotte di acquedotto	7.985.217,95
Fabbricati industriali	66.735,57
Fabbricati non industriali	2.371.622,81
Gruppi di misura	103.284,04
Impianti di potabilizzazione	30.975,41
Impianti di sollevamento e pompaggio Acquedotto	1.188.115,67
Laboratori ed attrezzature	21.929,87
Serbatoi	1.327,60
Terreni	46.621,49
Totale	12.129.556,87

Tabella 31 – Valore cespiti trasferiti da AMAIE

I cespiti di SECOM considerati dal 2021 comprendono gli elementi di cui alla tabella successiva, per un totale di 1.321.081,78:

Categoria	Importo
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	9.261,77
Altri impianti - Comuni	50.452,05
Condotte di fognatura	637.637,66
Costruzioni leggere	1.373,33
Fabbricati industriali	470.117,08
Impianti di depurazione	93.263,47
Impianti di sollevamento e pompaggio Fognatura	58.265,90
Laboratori ed attrezzature	571,67
Sistemi informativi	138,86
Totale	1.321.081,78

Tabella 32 – Valore cespiti trasferiti da SECOM

Tra le immobilizzazioni è stato considerato l'investimento realizzato nel 2023 dal Comune di Imperia, quale

intervento di protezione civile, trasferito a Rivieracqua nel medesimo anno, con il relativo debito nei confronti della Regione Liguria. L'importo dell'investimento, che riguarda la realizzazione di una condotta di acquedotto per il raddoppio del Roja ad Imperia, è pari a 1.653.409 euro.

Si riporta di seguito la tabella degli investimenti annui inseriti nel PEF (nuovi investimenti da programma degli interventi come da piano d'ambito e cespiti Ireti trasferiti):

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Condotte di acquedotto	1.051.253	6.302.080	34.975.817	1.200.000	950.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Opere idrauliche fisse di acquedotto	320.000	505.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0
Serbatoi	435.000	450.000	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	210.000	500.000	350.000	350.000	450.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Impianti di potabilizzazione	5.000	5.000	5.000	15.000	0	0	0	0	0
Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	469.160	2.338.280	405.000	500.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Sistemi informativi di acquedotto	543.320	4.281.560	220.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	284.160	2.203.280	155.000	80.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Condotte fognarie	7.172.000	1.050.000	2.100.000	1.300.000	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	55.000	835.000	520.000	300.000	0	0	0	0	0
Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	0	0	700.000	400.000	0	0	0	0	0
Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	1.000.000	800.000	380.000	400.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Sistemi informativi di fognatura	5.000	5.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	10.000	10.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	80.000	410.000	100.000	400.000	770.000	770.000	970.000	970.000	970.000
Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	740.000	500.000	500.000	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	555.000	600.000	800.000	700.000	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Sistemi informativi di depurazione	5.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	20.000	20.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0
Altri impianti	10.000	5.000	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sistemi informativi	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
Telecontrollo e teletrasmissione	5.000	5.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Autoveicoli - automezzi	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Fabbricati non industriali	30.000	30.000	30.000	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Fabbricati industriali	30.000	20.000	20.000	50.000	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	13.458.843	21.330.200	41.895.817	7.200.000	6.850.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000

Tabella 33 - Nuovi investimenti da PEF 2024-2032

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Condotte di acquedotto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Opere idrauliche fisse di acquedotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serbatoi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	1.050.000	1.050.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Impianti di potabilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Sistemi informativi di acquedotto	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Condotte fognarie	750.000	750.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000
Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistemi informativi di fognatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistemi informativi di depurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri impianti	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telecontrollo e teletrasmissione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autoveicoli - automezzi	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Fabbricati non industriali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Fabbricati industriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	8.100.000	8.100.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.100.000	7.100.000

Tabella 34 - Nuovi investimenti da PEF 2033-2042

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono i depositi cauzionali ipotizzati come costanti nel periodo dell'affidamento.

Le rimanenze di materie prime sono state stimate a partire dal 2024 è stato previsto un valore costante rispetto a quello risultante nel bilancio di esercizio 2023, in quanto ritenuto un livello di scorte ottimale nella gestione a regime.

I crediti comprendono:

- crediti commerciali stimati sulla base del valore dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi vari con una dilazione media di incasso di 90 giorni. I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto del fondo svalutazione crediti e della perdita su crediti;
- crediti tributari e i risconti e ratei attivi corrispondenti all'importo previsto nel budget 2024, per l'intero periodo di piano;
- recupero dei crediti pregressi fino al 2027.

Le disponibilità liquide rappresentano, anno per anno, il saldo di tesoreria finale rilevato nel rendiconto finanziario.

Il Passivo dello stato patrimoniale si compone delle seguenti voci:

- i fondi per rischi e oneri;
- il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- i debiti;
- i ratei e risconti.

È stato previsto un fondo rischi e oneri generico stimato a partire dal valore 2023 e incrementato fino al 2029 raggiungendo il valore di 6.032.747 mantenuto costante fino a fine affidamento. L'incremento del fondo è connesso al piano di ristrutturazione.

Il Fondo TFR è determinato nel PEF tenendo conto del modello organizzativo gestionale della società e tenendo conto del versamento effettuato dalla società, trimestralmente, agli istituti di previdenza complementare del comparto "Previdai e Pegaso" e mensilmente al fondo di tesoreria dell'INPS, come previsto dalla normativa di riferimento (d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252).

Il Fondo TFR tiene conto anche di quanto trasferito dai gestori preesistenti come risulta dalla tabella che segue:

Società	Fondo TFR trasferito	Decorrenza
AIGA	287.457,81	Dal 2021
Amat	701.760,00	Dal 2021
Amaie	948.122,29	Dal 2022
Totale	1.937.340,10	

Tabella 35 – Fondi TFR trasferiti

I debiti comprendono:

- debiti verso soci per finanziamenti
- debiti verso banche
- debiti verso altri finanziatori
- debiti verso fornitori
- debiti verso controllanti
- altri debiti.

I debiti verso soci per finanziamento comprendono il finanziamento richiesto al socio privato in sede di gara pari a 10.000.000 di euro erogati nel 2024 interamente rimborsato dal 2026 ed entro il periodo di affidamento.

I debiti verso le banche comprendono i debiti verso Carispezia da piano di ristrutturazione e gli altri debiti verso banche.

I debiti verso fornitori comprendono i debiti commerciali stimati sulla base dei costi per materie prime, i costi per servizi, i costi per godimento beni di terzi e gli oneri diversi di gestione. La dilazione prevista per il pagamento dei debiti di investimenti è pari a 90 giorni.

Tra i debiti commerciali verso fornitori sono ricompresi i debiti verso fornitori di energia elettrica, compresi quelli da piano ristrutturazione (classe 5), i debiti verso altri fornitori da piano di ristrutturazione (classe 1) e i debiti verso fornitori da piano di ristrutturazione (classe 2). Il rimborso di tali debiti non è effettuato sulla base della stima dei tempi di pagamento ma è riportato nel PEF come previsto da piano di ristrutturazione.

I debiti verso controllanti comprendono i debiti pregressi nei confronti dei Comuni e degli altri enti locali, i debiti verso le società AMAIE e SECOM di cui si prevede il rimborso nel PEF come previsto dal Piano di ristrutturazione del debito.

Gli altri debiti comprendo i debiti verso Regione Liguria per l'anticipazione finanziaria concessa per la realizzazione dell'intervento di protezione civile realizzato dal Comune di Imperia e trasferito a Rivieracqua nel 2023. Nel PEF è stata prevista la restituzione del finanziamento a quote costanti entro il 2027.

Tra i debiti iscritti nel PEF sono presenti:

- altri debiti oltre l'anno che comprendono i debiti cauzionali nei confronti degli utenti. Di essi fanno parte anche i depositi cauzionali trasferiti dai gestori preesistenti al momento del subentro, riportati nella tabella seguente:

Società	Depositi cauzionali trasferiti	Trasferimento
AIGA	573.397,00	Dal 2021
AMAT	527.157,00	Dal 2021
AMAIE	1.192.465,50	Dal 2022
Totale	2.293.019,50	

Tabella 36 – Depositi cauzionali trasferiti

- debiti per valore residuo verso gestori preesistenti (AMAT, AMAIE, 2iRetegas, AIGA, SECOM) risultanti dai decreti del Commissario ad acta di determinazione dei valori residui e rimborsati secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione del debito;
- i debiti per rimborso dei mutui ai Comuni del quale si prevede il pagamento nell'anno successivo a quello di competenza;
- altri debiti fornitori da piano di ristrutturazione (classe 1);

I contributi pubblici assentiti, come precedentemente illustrato, sono iscritti nello Stato Patrimoniale, in attuazione dell'OIC 16, sotto forma di risconti passivi, ridotti ogni anno della quota imputata a conto economico.

Il Patrimonio netto tiene conto nel 2024 degli aumenti di capitale e degli ulteriori apporti del socio privato.

Nel 2024 è previsto un aumento di capitale per effetto di:

- conversione di parte del credito AMAT per valore residuo in Aumento di capitale per un importo di 5.500.000,50 euro;
- conversione del credito AMAIE per valore residuo in Aumento di capitale sociale per un importo di 4.234.622,49 euro;
- aumento di capitale sociale da parte dei comuni non salvaguardati per un importo di 4,50 euro;
- aumento capitale socio privato per un importo di 9.252.208,50, ovviamente subordinato all'esito della

gara a doppio oggetto;

- versamento per aumento di capitale sociale non convertito nel 2016 per un importo di 40.021,50 euro. È inoltre previsto un apporto del socio privato a riserva sovrapprezzo azioni di 11.531.725,39 euro e a ripianamento perdite per 9.216.066,11 euro.

E.1.3 – Piano/Rendiconto Finanziario

Il Piano/rendiconto finanziario è costruito a partire dal saldo di tesoreria iniziale del 2020 e tiene conto di tutte le entrate e le uscite derivanti:

- dalla gestione corrente
- dagli investimenti
- dal servizio del debito.

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti rilevanti evidenziati nel rendiconto finanziario.

È previsto il rimborso dei debiti del Piano di ristrutturazione a partire dal 2024 e il loro esaurimento entro il 2029 sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono annualmente nel Rendiconto Finanziario.

La tabella seguente indica le percentuali di rimborso previste per ciascuna classe dal piano di ristrutturazione.

Classi	Importo	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Classe 1 - Fornitori di beni e servizi	16.345.070,41	100%					
Classe 2 - Indennizzi gestori cessati	18.310.319,26	30%	10%	10%	10%	20%	20%
Classe 3 - Banca privilegiata	3.053.123,80	30%	10%	10%	10%	20%	20%
Classe 4 - Comuni e altri enti locali	11.754.181,21	30%	10%	10%	10%	20%	20%
Classe 5 - Fornitori energia	32.131.669,73	30%	10%	10%	10%	15%	

Tabella 37 – Ipotesi pagamento creditori

È prevista nel 2024 l'erogazione di un finanziamento, in un'unica tranche, di 10 milioni a carico del socio privato, remunerato ad un tasso di interesse del 5%.

Si riporta di seguito l'evoluzione del rimborso del finanziamento.

Anno	Rata	Interessi	Ammortamento (Q. Capitale)	Capitale Residuo
2024	-	83.333,33	-	10.000.000,00
2025	-	500.000,00	-	10.000.000,00
2026	963.422,88	500.000,00	463.422,88	10.000.000,00
2027	963.422,88	476.828,86	486.594,02	9.536.577,12
2028	963.422,88	452.499,16	510.923,72	9.049.983,10
2029	963.422,88	426.952,97	536.469,91	8.539.059,38
2030	963.422,88	400.129,47	563.293,40	8.002.589,48
2031	963.422,88	371.964,80	591.458,07	7.439.296,07
2032	963.422,88	342.391,90	621.030,98	6.847.838,00
2033	963.422,88	311.340,35	652.082,52	6.226.807,03
2034	963.422,88	278.736,23	684.686,65	5.574.724,50
2035	963.422,88	244.501,89	718.920,98	4.890.037,85
2036	963.422,88	208.555,84	754.867,03	4.171.116,87
2037	963.422,88	170.812,49	792.610,38	3.416.249,83
2038	963.422,88	131.181,97	832.240,90	2.623.639,45
2039	963.422,88	89.569,93	873.852,95	1.791.398,55
2040	963.422,88	45.877,28	917.545,60	917.545,60

Anno	Rata	Interessi	Ammortamento (Q. Capitale)	Capitale Residuo
2041				
2042				

Tabella 38 – Evoluzione del finanziamento

È stata prevista l'uscita del TFR accantonato nell'anno e anche del TFR della parte rimasta in azienda precedente alla normativa del 2005.

Le entrate tariffarie derivanti da FoNI sono interamente destinate alla copertura degli investimenti.

Il saldo di tesoreria assume valori positivi nell'intero periodo di affidamento. Come è evidenziato dal grafico di seguito riportato, il saldo raggiunge il suo valore minimo nel 2029 per effetto del rimborso dei debiti. Successivamente, il saldo è costantemente in crescita.




Figura 5 – Andamento Saldo di tesoreria 2024-2042

E.1.4 – Sostenibilità del Piano Economico Finanziario

Il PEF, elaborato secondo i criteri di calcolo e le previsioni dei dati economici, patrimoniali e finanziari come illustrati nei precedenti paragrafi, evidenzia la capacità dei ricavi da tariffa di coprire i costi di esercizio e finanziare gli investimenti, nonché la capacità di far fronte ai pagamenti con la liquidità disponibile.

Dall'analisi del PEF del gestore unico, come meglio evidenziato nel dettaglio delle tabelle riportate all'Allegato I, emergono i seguenti risultati:

- un risultato economico positivo per l'intero periodo di piano che evidenzia la capacità della tariffa di coprire i costi efficienti di esercizio e di investimento;
- il flusso di cassa disponibile post servizio del debito del rendiconto finanziario è positivo in tutti gli anni di affidamento grazie a flussi di cassa operativi positivi (tranne il 2024, anno di avvio del nuovo affidamento), all'aumento di capitale sociale nel 2024, al finanziamento del socio privato e all'erogazione di contributi pubblici statali di circa 40,6 mln di euro per il finanziamento degli investimenti nel periodo 2024-2026;
- l'equilibrio patrimoniale grazie all'estinzione dei debiti pregressi di Rivieraacqua.

Tali risultati saranno successivamente adeguati all'esito della procedura di affidamento al fine di recepire le risultanze delle migliorie tecniche ed economiche proposte dall'offerente che risulterà aggiudicatario.

Il PEF è asseverato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 201/2022, da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Al fine di fornire una valutazione sintetica quantitativa della sostenibilità del Piano economico finanziario descritto nella presente relazione è stato calcolato l'indice WACC (Weighted Average Cost of Capital), che esprime il costo medio ponderato del capitale investito. L'ammontare del WACC di seguito determinato è puramente indicativo e non rappresenta l'effettivo costo medio ponderato del capitale investito, definibile solo all'esito della gara.

La formula del WACC è la seguente:

$$WACC = K_e * E / (E + D) + K_d * D / (E + D)$$

con:

K_e : costo del capitale proprio;

K_d : costo netto del capitale di terzi dopo le imposte;

E: capitale proprio (equity);

D: debiti finanziari.

Il costo del capitale proprio (K_e), determinato secondo la prassi consolidata con il metodo del CAPM (Capital asset pricing model), esprime il costo opportunità del capitale proprio ed è calcolato secondo la formula:

$$K_e = r_f + \beta * (r_m - r_f) + \alpha$$

con:

r_f : tasso privo di rischio;

β : coefficiente di rischiosità sistemica non diversificabile;

r_m : rendimento atteso del mercato

$r_m - r_f$: premio per il rischio;

α : coefficiente di rischiosità addizionale dell'azienda.

Il tasso r_f : esprime il rendimento di un investimento senza rischio, come i titoli di Stato.

Il premio per il rischio esprime il rendimento atteso richiesto per investire in un mercato rischioso ed è calcolato come differenza tra il rendimento atteso del mercato e il rendimento di un investimento privo di rischio.

Per la quantificazione dei parametri sottesi al calcolo del costo del capitale proprio sono state utilizzate le valorizzazioni indicate nella "Relazione di stima del valore delle azioni di Riveracqua spa" predisposta al 30 settembre 2023 per la valutazione di fattibilità della gara a doppio oggetto finalizzata alla scelta di un nuovo socio e all'affidamento del SII, come riportate nella tabella successiva.

	Valori
Rf (free risk rate)	2,39%
Coefficiente beta	0,76
ERP Italia	8,33%
Coefficiente alpha	0,73%
Ke	9,45%

Tabella 39 – Costo del capitale proprio (Ke)

Nella WACC, il costo dell'indebitamento (K_d) è calcolato secondo la seguente formula:

$$K_d = r_d (1 - t)$$

con:

r_d : tasso del debito;

t : aliquota fiscale.

Il costo del capitale di terzi esprime la remunerazione del capitale preso in prestito da istituzioni finanziarie e può essere individuato nel tasso che la società pagherebbe, nelle correnti condizioni di mercato, per ottenere un nuovo finanziamento a medio – lungo termine. Il costo dell'indebitamento viene assunto al netto dell'aliquota fiscale (t) pari al 24%, ossia al netto degli effetti della deducibilità fiscale degli interessi passivi.

	Valori
Costo del debito lordo	5%
Tax rate	24,00%
Kd	3,80%

Tabella 40 – Costo del capitale di terzi (K_d)

Gli ulteriori parametri della formula del WACC, E e D, sono quelli calcolati di anno in anno nei prospetti di stato patrimoniale di cui si compone il PEF. Il capitale di terzi (D) considerato corrisponde ai soli debiti finanziari, che per natura, sono sostenuti a titolo oneroso.

Sulla base di detti valori, il WACC medio dell'intero periodo di affidamento è pari al 9,03%.

Dal metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) è possibile rinvenire i parametri utili al calcolo del WACC c.d. regolatorio riconosciuto a livello tariffario, essendo gli stessi definiti per il calcolo delle componenti degli oneri finanziari (OF) e degli oneri fiscali (OFisc) dell'MTI-4. Si ricava, per il MTI-4, un WACC regolatorio pari al 6,1%. Il WACC regolatorio è, nella prassi di settore, assimilato al rendimento del capitale investito regolatorio (ROI).

Il ROI (Return on Investment) è un indice finanziario che misura il rendimento di un investimento ed è dato dal rapporto tra il reddito operativo e il capitale investito.

Nel caso in esame, il ROI della gestione unitaria assume un valore medio per il periodo di affidamento del 10,6%.

La misura di costo di capitale che rappresenta il benchmark per il ROI è data proprio dal WACC.

Dal confronto, si evince che il ROI calcolato sul PEF della gestione unica sopra descritto è in media superiore sia al WACC medio della medesima gestione unica sia al WACC regolatorio evidenziando, così, la sostenibilità del PEF.

E.2 - Monitoraggio

L'attività di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità e la realizzazione degli investimenti è riconducibile nel servizio idrico integrato al rispetto delle previsioni normative e regolamentari di settore e a quanto indicato nella Convezione di gestione e nella Carta dei Servizi.

Come già indicato in precedenza, l'art. 7 del D.lgs. 201/2022, ha demandato all'Autorità di settore il compito di individuare gli atti e gli indicatori funzionali alla regolazione del servizio, relativamente a "i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità

dei servizi ...” e agli “schemi di bandi di gara e schemi di contratto tipo”. I provvedimenti adottati dall’EGATO in ottemperanza ai regolamenti ARERA (cfr. infra A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto), rappresentano quindi la base informativa di riferimento per l’attività di monitoraggio.

Per quanto attiene agli obblighi di monitoraggio, la Deliberazione 917/2017/R/idr, ha prescritto in capo ai gestori l’onere del monitoraggio dei dati della qualità tecnica, a partire dal 2018. Analogamente è previsto un obbligo di monitoraggio dei risultati conseguiti con riferimento agli indicatori di qualità contrattuale, come regolati dalla Deliberazione 655/2015/R/idr,

In aggiunta, anche la Convenzione di gestione, predisposta secondo lo schema tipo ARERA, disciplina il sistema di rendicontazione della gestione e il relativo controllo, prevedendo una specifica sezione dedicata ai controlli.

In particolare, al fine di consentire le attività di controllo, il Gestore è obbligato a fornire all’EGATO le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Liguria e dal Disciplinare Tecnico. In caso di parziale o mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste da EGATO nei modi e nei tempi stabiliti comporta l’applicazione delle penali previste dalla Convenzione. L’attività di controllo sulla corretta esecuzione del SII è demandata all’EGATO. Il Gestore ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. È prevista la possibilità per l’EGATO di accedere agli impianti, alle sedi amministrative e operative del Gestore, tramite i propri responsabili o tecnici incaricati, per effettuare i controlli che potranno essere svolti anche mediante sistemi informativi. È prevista altresì la possibilità di ispezioni.

Nella Carta del Servizio idrico integrato di Rivieracqua s.p.a., vengono definiti gli standard e gli indicatori di qualità del servizio, del rapporto con l’utenza e della gestione tecnica del servizio.

Da ultimo, con riferimento all’attività di verifica e monitoraggio, si richiamano gli obblighi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 201/2022 in materia di verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali e dall’art. 20 del D.lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

L’art. 30 del D.lgs. 201/2022 pone in capo ai Comuni e agli altri enti competenti in relazione al proprio ambito o bacino di servizio, l’obbligo di predisporre annualmente una relazione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, con indicazione del concreto andamento della gestione dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. Fanno eccezione i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti che sono esonerati da tale obbligo.

L’art. 20 del D.lgs. 175/2016 disciplina la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalle pubbliche amministrazioni, prevedendo in capo ad esse l’onere di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e qualora, ricorrano i presupposti disciplinati dal comma 2 del medesimo articolo, l’obbligo di redigere un piano di riassetto ai fini della relativa razionalizzazione.